143/37

Carte

Da rimettersi al Signor Avvocato

Carlo Ant.o Molli

di Borgomanero.

145/38

Extracte ex statutis S.ti Gaudentij Novarie illorum que dasseruire possunt in confitendis nostris ad suas stas

1 de Residentia. Quod quilibet Can.cus ecclesie S.te Marie residant personaliter ecclesie sue
quinq. [illegible] prout tenetur [illegible] dia pro dato ordinario libris Mercurij

2 de Missa. Quod quilibet Can.cus residans habeat de indulgencia dias sex pro quolibet
residentie mense dumodo dicat missam facient dias quindecim integros sine
tenuis sive integr dator et ultra annum dias quindecim dias continuos

3 de Juram.to Jurgo [illegible] Can.cus ultra dias Can.cus Statuta dabit de jurando statuta
et consuetudines d.e ecc.e nec non de dando libros quod [illegible] jurabit
4 de Laudibus D. d Can.cus Quod nullus Can.cus laudari nisi prius fecerit suas hebdomadas probabiles
Laus laudabilis que non sit dicta in ordine sua prebenda ultra septimanas
una laudabilis ordinis in faciens sua prebenda et in fine emittebat tria
per capitula laudandi sit nul e contra et hor per vota occulta &c

5. Qui non interfuerit in matutinis horis antiquis 2dis psalmis incipiat perdat
6 de ord. Cantorib. Quod cantor debet dicere in diebus solemnioribus laudes dias et in reliquis debet
Cantor hora prima primiera missa cantata vigore nullo sicut et cantor.
7. de ord. matutin. Quod in matutinis quando legend nove lectiones hebdomadarius subdiaconus
legat 1.a 2.a 3.a lectiones subhebdomadarius subdiaconus legat 4.a 5.a et 6.a
lectiones, hebdomadarius de diaconibus legat 7.a et 8.a lectiones et
Presbiter hebdomadarius qui et quando fert officium nisi legat lectiones nisi non
fuerit evangelium legend sacerdos a subdiacono hebdomadario si numero
fuerit evangelium 1.a 2.a 3.a legat diaconus hebdomadarius 3.a presbiter
hebdomadarius et qui contra fecerit perdat illud officium proportionale

8. Quod orans in choro teneatur sanguineam assumere indutus cotta et almucia
et qui non habuerit talia perdat illud officium proportionale.

9. de loco legendi in choro. Jacentius ut supra
10. de non transeundo de loco ad locum nisi vacato causa officium prosequendi
11. Quando non sit recitandus in choro in Missa, nisi quando quis celebrat
missam in die officii
12. d. d. Can.ci quando habuerint pro obsequiis; quando qui non interfuerit de
missa antegat et tota finitur et non interfuerit evangelio et
dicat in ecclesia antequam dicatur post communio quando qui missam
13. de ord.o sacerdotii in missa. Quod sacerdos diaconus et subdiaconus hebdomadarii
alterna sacrificia altoris et gradus sint in ecc.a unusquisq. suum gradum
nunc [illegible] accedere [illegible] nisi prius alias ac Can.ci suspensus antequam
ultimus psalmus ultime sera ante immediate d.e missa et associent
sacerdotem presbiterum sacrificii et qui non contra fecerit perdat d.o
Jo. Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus Jacobus
[illegible] nec in aliquo [illegible] sacrificio [illegible]
14 Quod Can.ci [illegible] non [illegible] interfuerit in vesperis antequam
15 de loco non intrandi in vesperis. Qui non intraverit in vesperis antequam
2.us psalmus incipiat perdat illud officium et si non interfuerit ad Nunc
dimittis similiter [illegible] [illegible]

145/39

Gian Antonio Bonardo del Bene
et Bernardino suo figlio d[i]
diversi di Comodi giuristi Fiorentini

Carolus Secundus Dei gratia Hiſpaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux, ac Regina Maria Anna Auſtriaca eius Mater, vti Tutrix, & Curatrix, nec non Gubernatrix dictorum Regnorum, & Status &c.

Hauendo l'Illuſtriſs., & Eccellentiſs. Signore il Sig. Don Gaſpar Tellez Giron, Duca d'Oſſuna, Conte d'Vreña, Cameriero maggiore di S. M., Gouernatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano &c. con la ſingolare applicatione, con che inuigila al maggior ſollieuo, e ben publico, e priuato di queſto Stato, fatto matura riſleſſione alle ragioni, che moſſero la pietoſa mente della Maeſtà del Rè N. S. Filippo Quarto, di glorioſa memoria, a l'allegerire le Communità, e particolari di queſto Stato de' loro impegni, e groſſi intereſſi, che patiuano; e riconoſciuta la grida, e prammatica del Sig. Conte di Siruela, gouernando queſto Stato, publicata à 5. Genaro 1642. per la notificatione de' cenſi, redditi, & altri contratti eccedenti il 5. per cento, e che ne fù da molti ommeſſa la notificatione, ſpecialmente de' contratti, che vengono ſpecificati in detta grida, e dichiarati anche più eſpreſſamente in altri Editti del Magiſtrato Ordinario dell'anno 1660. de 26. Febraro 1661., e primo Febraro 1666., come ſono le vendite, e compre con patto di redimere, e quelle ſenza il patto, ma con ſucceſſiua inueſtitura ne' venditori, & ogn'altra ſorte de contratti, che tenga, ò paghi cenſi, redditi, e frutti di più del cinque per cento, benche con altro qualunque titolo, fuoriche di cambio, come abaſſo.

Eſtimando S.E., anche à parere d'vna Giunta de' principali Miniſtri, che conuenga ſi oſſerui, & adempia puntualmente l'ordinato infin d'allora con tanta cognitione nella ſudetta grida, & Editti circa la notificatione di tutti li contratti; eſſendo ciò incaminato principalmente al ben eſſi-cio, e ſollieuo di queſti fedeliſsimi Vaſſalli, e delle Communità, & Vniuerſità di queſto Stato, & a minorarne le moleſtie, e veſſationi.

Hà riſoluto, conformandoſi co' ſenſi della medeſima Giunta, che ſi rinuoui l'ordinato in detta grida del 1642., e nell'Editto del Magiſtrato de primo Febraro 1666., e che per la compiuta oſſeruanza, & intelligenza di eſſi ſi publichi la preſente; con la quale

Ordina S. E. à qualunque perſona di qualſiuoglia ſtato, grado, e conditione, benche priuilegiata, ò immune, & a qualunque Vniuerſità, Communità, Collegio, Città, e Terre, & ogn'altro particolare di queſto Dominio, che in eſſo attiuamente, ò paſſiuamente, tenga, riſcuota, ò paghi cenſi, redditi, e frutti, ò intereſſi eccedenti il cinque per cento, ſotto qualſiuoglia titolo di vendita, compra, depoſito, pegno, impreſtito, ò altro qualunque genere di contratto; & à Notari, che ne hanno rogati gli ſtrumenti, ò in cui ſono peruenute l'imbreuiature, che

Nel termine d'vn meſe immediato alla publicatione della preſente debbano notificare in ſcritto tutti i ſudetti cenſi, redditi, e contratti, con intereſſi, e frutti di più del cinque per cento, vendite, e compre, con patto di redimere, e ſenza eſſo, ma con ſucceſſiua inueſtitura, compreſi anche i contratti di ſimil. intereſſi già eſtinti, ò mutati in altri titoli, eccettuati ſolamente i Cambij ſtipulati da' Cambiſti, e Mercanti, che legitimamente negotiano per le fiere, e traffici cambiali, nelle mani del Cancelliere del Magiſtrato Ordinario Geronimo Tizzoni per riſpetto di quelli della Città di Milano, ſuo Ducato, e Terre dipendenti da eſſo; e per riſpetto delle altre Città, e Prouincie dello Stato, e Terre lor dipendenti nelle mani de' loro Refferendarij; e per riſpetto delle Terre ſeparate, nelle quali non ſono Refferendarij, nelle mani de' loro Podeſtà, quali Podeſtà, e Refferendarij ſaranno tenuti nel termine d'altri quindeci giorni rimettere nota diſtinta, e chiara di tutte le notificationi al medeſimo Cancelliere Tizzoni, come così loro incarica.

Eſprimendo nelle notificationi la ſpetie, e qualità del contratto; la ſomma, e quantità del capitale, e de' frutti, ò intereſſi conuenuti, i beni, e le proprietà in eſſo obligate: il tempo preciſo della ſcrittura, ò ſtrumento: e'l nome de contrahenti, de' venditori, de' compratori, di chi gli hà acquiſtati, ò è ſucceduto in eſſi, e de' Notari, che gli hanno ſtipulati.

E ciò ſotto pena a Cenſuarij, ò contrahenti attiui della perdita del loro capitale, e de' loro cenſi, redditi, ò intereſſi; & à contrahenti paſſiui della perdita del fondo, ò proprietà obligata, ſe vi ſarà, e quando non vi ſia, ſotto la pena d'altretanta ſomma, quanto importerà il capitale, per ciaſcuno inubbidiente; Et a' Notari, che hanno rogati i contratti, ò ne tengono l'imbreuiature, di ducento ſcudi per ciaſcuno; e di più per la ſeconda contrauentione nella pena della ſoſpenſione del loro officio per trè anni e per la terza nella priuatione del Notariato, in che riſpettiuamente incorreranno, ſubito ſpirato il detto termine, ſenz'alcuna eccettione, applicandi per li due terzi al Regio Fiſco, e per l'altro terzo al denunciante, quale, volendo, ſarà tenuto ſegreto.

E nella ſteſſa maniera ſaranno tenuti tutti li ſudetti particolari, Communità e Notari, à notificare i contratti, con frutti, o intereſſi di più del cinque per cento, che s'anderanno facendo inauuenire, nel termine d'vn meſe dopo la loro ſtipulatione, riſpettiuamente ſotto le medeſime pene, eccettuati li cambij come ſopra.

Auuertendo preciſamente, che per dette notificationi non ſi haurà da pagar cos'alcuna, nè detto Cancelliere, Podeſtà, e Refferendarij, o perſone deputate à riceuerle, potranno pretendere, nè pigliare coſa alcuna; pena contrafacienti di trecento ſcudi; perche aſſolutamente S. Ecc. non vuole, che queſta notificatione cagioni alle parti ſpeſa alcuna; Però a tutti quelli, che fatcheranno in riceuere le ſudette notificationi de' contratti ſopranominati, ſi darà loro dal Magiſtrato Ordinario la giuſta mercede à miſura della loro fatica.

Nel rimanente laſcia S.E. la ſudetta grida de 5. Genaro 1642., & ogni altra publicata prima, ò dappoi, e gli emuntiati editti del Magiſtrato de 26. Febraro 1661., e primo Febraro 1666. nella lor forza, e vigore, anzi ne comanda la puntuale oſſeruanza, mentre queſta viene in eſſecutione, e compimento del già riſoluto, & ordinato in eſſe.

Et acciòche la preſente ſi eſeguiſca puntualmente, ordina S.E., che ſi publichi in queſta, & altre Città, & in ogni altro luogo dello Stato; e che il Capitano di Giuſtitia, e ſuo Vicario, e tutti li Podeſtà, e Giudici ordinarij delle Città, e Terre di eſſo, la facciano publicare, e affiggere ne luoghi ſoliti, affine che venga à notitia d'ogn'vno, ne ſe ne poſſa allegare ignorata, auuiſando all'infraſcritto Segretario della publicatione, & affiſione. Dat. in Milano a 28. di Giugno 1673.

EL DVQVE.

V. Centellas.

V. Areſius P. Rubeus.

In Milano, nella Reg. Duc. Corte, per Marc Antonio Pandolfo Malatesta Stampator Reg. Cam.

445/40

M.to Ill.e e M.to Rev.do Sig.r ed Oss.mo

Per dare in attestato di stima, e di ossequio a S. E. Rev.ma
dono in questi scorsi giorni rispetto di estendere alcune memorie riguardan
le Antichità di Fontaneto, luogo che ha occupato l'attenzione di
olti Letterati per le iscrizioni, che ivi esistevano. Qualche ribrezzo
ritraeva da che in pochi periodi di tempo dubitava di potere ese=
uire ma il piacere di dare questo attestato al Deg.mo Prelato mi
a fatto superare ogni ribrezzo lusingandomi, che potessero incon=
trare il di lui aggradimento. Li miei Antenati ebbero per qualche
empo domicilio in Fontaneto, onde sempre lo riguardai con affetto.
ell'Antico patrimonio di Fontaneto nulla mi resta salvo che un deserto
he forse non dispiacerebbe agl'Anacoreti come che augurebbero del buon
uo da ristorarsi. Rassegno lo scritto alla S. M.to Ill.e e Rev.da
rche io degno di presentarlo colli miei più ossequiosi rispetti, e
egandola onorarmi d'un benigno compatimento per il disturbo, che
reco passo con tutta stima a dichiararmi ma

Di V. S. M.to Ill.e e Rev.da

Borgomanero li 13. Giugno 1820.

Curiam Regiam (1)
Ethnicis Vetustate et Tabulis
cum epigrammatibus Romanam (2)
Capitam S. Novariensis Ecclesiæ
ab Inventore Conrado clarissimam (3)
Tutissimum Guelforum Asylum (4)
Antiquitus nec prædicat
a Fabulis
Directum, ignis Indicium (5)
Ad Negligentissimi Regis formam (6)
Redactum nec Lugat
Inter Squallorem, et ruderum
S. Novariensis Ecclesiæ
Semper Obsequens (7)
Sospito Mortio S. R. E. Cardinali
Novariensium Antistite
Spectatissimo
Felix Ticinensium Regimen
Omnia Semper
Secunda Vovit

145/42

Fracino Cane gran Guerriero di que' tempi, che per ab
to di Andrea Redusio si prese di mira con
altro alessandro

Pale è tenta[to] con la forza di fracino Cane, che il Sabo
di contro prese dal Duca Gio: maria di lui
nemici, ribelli, Sotto di 3. Gbre 1411. si ri
novò la pace con Fracino, e del Sotto di 9. Magg
detto anno entrò in Milano con 1000 di Fanteria

nello stesso anno 1409. vedesi eminente
Signoreggiando in Novara Fracino
ed in Piacenza il Conte
di Biandrate Duca Gio: maria

A Questo Vescovo premendo la felicità dei Popoli della
Riviera di Gozzano, e Pieve amorevole verso li medesimi ren
gli [illegible] li medesimi nelle loro occorrenze, [illegible]
[illegible] Leggi, e Statuti, [illegible] promulgò li
[illegible] doglianze [illegible]
satto li 5. Gbre. capitoli statuti Sotto dì 2. Gbre 1404. [illegible] detto
1404. li Les Lor doglianze richiesero la provvidenza di essi capi
106 sino al capo 118. dello Statuto della Riviera stesso
Questo Vescovo [illegible] per la pronta spedizione
delle cause nei Tribunali della Riviera pubblicò, e di
retto di prece- Gozzano e Pieve pubblici li Decreti de ordine causa
dendo di Decreti rum civilium [illegible] di qualche che aves

I Condottieri Principali d'armi, che avevano servito al
defunto Duca, e che dovevano sostenere il novello, cominciarono
a voler profittare nell'universale tempesta e naufragio,
Fra questi errori Fracino Cane, e quantunque il detto Duca
Giovanni Maria Visconti avesse un grand'esercito lo raggiogò,
nell'anno 1408 sibi subjecit civitatis Novariæ et Alexandriæ come scrive
il Delajto, ed il Redusio nella cronica Travisana lasciò scritto
a questo proposito Alexandriam Novariamque, et multa alia
Castra et terras in territorio Papiæ Alexandriæ atque
Novariæ sub ditione sua posuit, e nell'invasione del
Novarese fatta da Fracino Cane ebbe a soffrire molto
il luogo di Gattico, e li Conti del Castello, ed in più documenti trovansi
menzionate Colla in partibus Gattici, et Cis circum
vicinis tempore q.m Facini Canis, e questi appropriò anche
il Castello, e la possessione di Vergano in pregiudizio del
nobile Antonino Tornielli, nell'anno 1409. stando stabilito
Patrizi con Signori di
Novara ed il Novarese del Duca
Duca Gio: maria di Milano di genio
del Vescovo Gio: [illegible] maggiormente nimicossi
al bene della chiesa, ed altre felicità de' Popoli alli di lui
giurisdizioni temporali soggette.

per precedenti Atti mandò venire dalla Cancelleria della
obedienza cioè di Benedetto XIII e di Gregorio XII
andare al Concilio di Pisa e questo ebbe principio a dì
25. Marzo 1409. ed il Vescovo di Novara Gio: De
intervenne in detto Concilio non solo come Vescovo
Novara, e procuratore del Vescovo di Alessandria
ma anche quale Ambascia
del Conte di Biandrate Conte e Signore di No
e del Novarese, e di altri Stati. Del detto Vescovo
rappresentò nuovo nel Concilio il Sudo già Vescovo
Novara: ed il Vescovo Gio: nella Sessione XIII hà
uno scritto sul punto dell'autorità del Concilio Gen
sopra il Papa: d'anche il Concilio hà deposto
due Pontefici, trattandosi di eleggere il nuovo Pont
fece il Vescovo di Novara un discorso a questo
onde fosse eletto il migliore. e Così dicono ogg
trovasi registrato nelli atti del Concilio.

Questo buon Vescovo ebbe il dispiacere di ved
ripullulare nella città di Novara l'antiche fazio
guelfi e Ghibellini disgusti sudetti di Bia
dalla città, stando
del capo dei guelfi cioè Gio: Ambrogio capo di guelfi
della famiglia de Brusati e Lavezzari cacciati
due Lavezzari di Novara opposta di nuovi di Bia
di Guidati. La partita fatta dal Pontefice Alessandro
Legato mediante sappione, perchè Lui di Milano sa
che la chiesa Romana da un ottavo milione ecc
plura vide Bular. Ro

1403 8. junii

Anno 1409 creato Pontefice in tempo che non v'era
Papa in Roma, perchè essendo morto già Gregorio rimase
VV. ... del di'armi = Fio: Maria di Maggiore ebbe il Ducato

diploma delli 21-8bre 1499 - Ludovico Re di Fran=
dono la terra di Borgo S. Donino a Ferdinando
governo di Novara, Filippo Antonio Marchese
Milano, Gio: Galeazzo Pallavicini Ciambellano del
Duca Maria Sforza di Ducato = Poggiali Sto=
Mem: 170.

Pavia / 1405. morto d. Bonifacio IX

Innocenzo VII creato Pontefice in tempo che stava l'Italia
tumultuando perche essendo morto già Bonifazio nimasti due suoi giovani figli
[illegible] sud alt'armi = Fio: mandò il maggiore ebbe il Ducato
[illegible] Parma.

Joannes Arembolus origine Parmensis Mediolani orat Paulo II.
Bonifacius maximo sedente exorat defunctum ex quatuberg Insupe-
rat [illegible] nuncupi ejus ornatus
a Xillo Bonifacius ad ornatum Cardinalatus assumpti,
tis intendentis Galeatio mandat mediolanensium duci
vt civili doctrinae compleat, et boni mores [illegible]
habeat. ut legitur in Diario Romano Isaldi Volaterrani
ad ann: 1480. Murat. Rer. Italic: Tom: 23. et in Codice
Cardinalitium S.R.C. in dicto diario ad ann: 1482.
Joannes Stella Parmensis ex gente Arembolda titulo S. Praxe-
dis ejus nuncupatus:
Leonisio Crivelli lib: 1. de exgestis Pii Papae II.
in Turcas scribit = ad Creatorio esteyd un dialogo di
Arembaldo Papae et Cardinali quando interlocutori Cardinale
Cujus principii parens di Stefano Caccia, ma avea abbracciato
il partito del Concilio di Basilea R. Italic: Tom: 23. pag.
72.
Hodie assistens grand di alcuna terra del Bolognese al Cardinale
del Monferrato = Bracciolini
Nicolò anno 1409. ridotto in confederazione di amicizia
del Duca Duca di nuovo contro Lodi di Visconti
del 14 Gg. = Ludovico Sforza Conte di Mortara

Fauno / 1405. morto di Bonifacio IX

Gio: Stella annal. genuens. = anno 1422. delecti sunt ad Duca
mediolani ad gubernacula orem patria Januenji D. Petrus de
Georgijs de Papia, et Guido Torellus de mantua, Ugerius de
Petra Sancta Mediolanenji et Blandinus de Capitaneis Lagus
Doctor Papienji omnes quatuor capitani Ducales
Rer. Italic: Com. V. pag: 1286.

Item pag. 1242 = Dum essent Blandratica Ducis qui quasi Dux
Carli Vicecomes, et cujus procuratores juerunt Duas mediola-
nenji adgerent insidias, ut capitaneat Mediolani
Sedrio quas dum 16. junii 1412. Papiae obijsset & cadens ad
se vocato il Duca Filippo =

Sodomus de Cognitogalio = Rubens S. Benedicti a Bonifacio IX translatus
ab Ecclia Mediolanenji ac Electus ad hoc ordinem non Augusti 1402.
in Concilio pisano audius est anno 1409. 13 junii cum de eligendo
Summo Pontifice tolendoque schismate jeroaret = et cum habes
Archio duo quicquam decessit Anconi 13. junii 1413. in Cathedali
Romana Dum Gregorius XII. convocasset interea Cardi
nalis Petrus Decani qui Alexandri in d. Concilio Johannes
Quarti 6 pag: Rer. de quo Petro Electo dicto de [illegible] qualibi
quaedam scribit in quod sub regimine Cardi pisani, quadrijuno
de Riccio emendo di decreti delli 3. Junii 1404. 6 pag: 86.
Carli nel Castello dell'Isola = di Li decreti [illegible]
[illegible] delli Capi [illegible]

Innocenzo VII creato Pontefice in tempo che non è Italia
[illegible] dimostrano perche essendo morto già Ladislao rimasta sua picciola figli
[illegible] Italia vi ebbe gli armi = Gio: Maria il maggiore ebbe il Ducato
[illegible] Filippo Maria minore ebbe la contea di Pavia.

[illegible] che andavano da Salerno in Lungo in danno della Chiesa
[illegible] Pontefice in Roma, in avignone un altro = in avignone Pietro
[illegible] che Benedetto XIII. si chiamava
anno 1406 21. 8bre fu eletto papa il Cardinale di S. Marco Angelo Corario, che
chiamato Gregorio XII.
Baldassare Cossa eletto Pontefice, che allora il nome di Gio: XXII

[illegible] dell'ingrandimento di Filippo Maria, e l'astuzie sue
[illegible]

[illegible] Filippo di perpetuo odio degli amici di Gio: per morte di Beatrice già moglie
[illegible] che con violenza, e con la sua autorità comandava a buoni
[illegible] quelli capitani, e soldati, che erano nella Città con suo danno

[illegible] di Bonifacio IX = molti romani ragunò subito per
morte che erano [illegible] delli loro capi, ed eletti capitani
[illegible] Loro stessi soldati [illegible] [illegible] [illegible]

son il Titolo di Principe dell'Impero per Italia
Lasciò Scritto nel Testamento = ipsemet et Successores
novarienses Imperiali benevolentia decorandi =
excelso titulo Principum Sacri Romani Imperii
e qui giova ossservare che La gabella Gallis
contracti di Sale eredità che nel 1399 fosse stata
redenta assieme col Titolo di Principe essendo
Pietro dal Pozzo Vescovo di Novara, e Consignore
di Fo: Filippo Visconti con suo Decreto delli 9
Gen.o 1393. ~~approvato~~ accettando dal giuramento
del registro tutte eredità nel sovrano inter alia
Ducum Mediolani Decreta pagi 174 e Seguenti.

Nell'anno 1402 Per la morte dell'Arcivo di
Milano Antonio dei Marchesi di Saluzzo fu il Vescovo
Pietro nell'anno 1402 trasferito dal Pontefice
Bonifacio IX alla Arcivescovado di Milano: Sospetto
da Malattia il Duca Fo: Galeazzo nel giorno di Fe-
stivo agosto stesso anno fece sotto li 24 detto mese
il suo Codicillo, ed in esso nominato nominò altri
tutori, curatori e de' suoi figli, che ci dispiace
in mancanza età di fra tra questi l'Arcivo
di Milano, ed il Vescovo di Novara.

Per la traslazione del Vescovo Pietro alla
chiesa di Milano scrive il Conte Fruhen part:
3. pag:79. fu creato Vescovo di Novara dal
Sud.o Bonifacio IX sotto li 2 agosto 1402.
Fo: Capo di Fatto di Capodistria, ~~dove~~ il
Vescovo Novarense Jac: pag:502 Lasciò scritto
che Fo: che questo Vescovo a Petrarca ecc.a

d'onde poi fu eletto dal Papa Pietro di Candia
assistendo nelli affari della Stato, ebbe sempre una gran sollecitu-
ne [illegible] novarese, a lui affidato [illegible]
cura ad novarienses translatus est a Bonifacio
IX anno 1402 mense augusto. Il Galeazzo nella
sua tavola dipinta dei Vescovi di Novara pone
fra Pietro da Candia e Fo: ed il Vescovo Fo:
pone certo Ugando Vicario quale fu Canonico
della cattedrale alli ottimi monumenti et pictate
incomparabili et honestissimi, d'onde grazia
la consuetudine stabilita dopo il decreto di Fo:
XXII della nomina de' Vescovi a spettare alla Santa
Sede, di qui insorge una questione sulla consuetu-
dei Vescovi. Contuttoché dal Pontefice Fo: XXII. sia
stata riservata alla S. Sede la nomina dei
Vescovi si sa che li Canonici delle cattedrali hanno
di molto in molte questo interesse, e diritto
il dispositivo sciolto, che ebbe principio nell'anno
1378. Si ritrovano esempi di nomine fatte di
Vescovi fatte dalli capitoli delle cattedrali =
ne' contorni della Storia di Como del Muratori
Rerum part: 3. tom: 1. pag: 243. che il
Capitolo di Como ~~ha nominato~~ essendo Vacante
per la morte del Vescovo Luchino hanno
nell'anno 1409. Antonio Turconi Religioso
dell'ordine dei Minori, e non sarebbe
punto ripugnante, che il capitolo della cattedrale
di Novara abbia voluto esercitare questo atto
prevalendosi della consuetudine che a quell'epoca
non vi era ma il Pontefice Bonifacio X.
Galeazzo sotto li 3 Febbraio 1402. si rapporta
il Duca Fo: Galeazzo in morendo ~~egli~~ succed.
dottero di lui figli Fo: Maria, Filippo Ma.

Si vede che anche il Capitolo di Vercelli quella chiesa

+ nell'anno 1403 si rapporta

+ Leggasi

+ Leggasi

+ Leggasi

con consenso di maggiori

Maria Vescovo di Novara, non [illegible]
che ebbe nella sua [illegible] Novarense, a questo proposito giova osservare

d'Gabriele Festo questi illegittimo secondo la disposizione
della detta Bolla, e non essendo atto a reggere. Li
Il Duca Gio: mandò ad il Conte Filippo de Terra Rosso
mandò a male suplendo alla Loro incapacità La
Reggenza instituita dal Duca Padre per la di cui
che nacque fra di di Lei membri, quasi sarebbe La
Colonna, che di sostenere il pretesato, si pretese
Intro un Bramo di venire presso del generale d'armata
e dei principali Ufficiali sotto colpevoli della
ridestinato Inizio quelli, e gradirono.

Giovanni ingerente che l'ambasciata di Carlo
Monaco Benedettino, [illegible] e membro della
Reggenza instituita dal Duca Gio: Galeazzo qua
dal potente del Vescovado di Novara [illegible]
L'elezione del tutore Appunto ando in fumo
nell'anno 1403. come fu ottenuto il titolo
Vescovile sulla Mensa della investitura da cio
Pietro assunse di parte della Duca di mezzo
mento d'Urbagna a favore di San Francesco
Bonifacio

[illegible] do alcuni
[illegible] di altre

[illegible] Il nostro Vescovo
[illegible] altri

[illegible] matrimoni

[illegible] ched
[illegible] enasember

[illegible] ancora consacrati
[illegible] ni di maggiore

Il comunque fu impegnato del Vescovo Pietro da Candia
assistere nelli affari dello Stato, e fu sempre una gran solleci-
tudine pelli suoi pacori novaresi ad esso affidati [illegible]
tendo di Novara [illegible] in qualità di suoi Vicarj
[illegible] due di questi soggetti, per
ogni ritto riguardevoli ascendenze Cavano
Francesco de Cregnis dell'ordine di S. Francesco.

L'imposizione [illegible] del Registro delli contratti
delle credite sul di cui [illegible] qual autore [illegible] ed instituì
imposizione [illegible] ricevuti nisseguendo [illegible] ordini a tempi pat-
sati, ed il Vescovo Pietro da Candia inter antiquitatis
tenebras [illegible] non possono a meno, che di meritarsi
sopra il titolo di gabella del contratti, e delli credite impo-
sizione questa [illegible] Pietro quivi corpo novarese
Stato donato [illegible] dal Gio: Galeazzo Visconti
con suo decreto delli 9. Gen.o 1393. registrato nella
cancelleria ducale del Bonetti, per delle [illegible]
Sola non ebbe [illegible] nel volgere de secoli [illegible]
revocare [illegible] quel [illegible] come dice il politico Bos-
[illegible] uno mero delectabus [illegible]
[illegible] il Vescovo Pietro [illegible] di Ligurio [illegible]
[illegible] il celebre Domenico Mancardo
[illegible] di Italia Padri d'essi conti di
Novara [illegible] Li viri [illegible] Vercellesi [illegible]
[illegible] quelli [illegible] il secondo di novara [illegible]
il Vescovo Pietro quello che [illegible] altri poi vogliano, che sia quello di Ghemme, o di Sillano
[illegible] commissi obligato a dar [illegible]
mensa Episcopale di Novara, non [illegible]
[illegible] Vescovi pretendi [illegible]
diocesi Novarese, a questo proposito [illegible]

Hispaniarum venne dal Pontefice Gregorio XII fatto Ve
di Novara, e nell'addittare, che ermete Stampa Registrato
Sud.o Sitone li Veroni Senatori fuor era che un Vescovo designato ecc
Ecclesiastica Toga d'Eccellenza si era congiunto in matrimon
ed il medesimo e l'ascendente della Rispettabile Casa Har
Suncino, ed incontrato nel genio per diversi riguar
guanto aveva in proposito fatto osservare venni
ato ad spiegare le medesime in scritto, la vergogna
delle strade delle circonvicinanze, ed
che altre la presente, memoria del Vescovo Richard
Cumerio nel suo primo Tomo ad attendere da proposito i cen

Il Senato apud Imbres si è quello di Milano
che giusta la testimonianza del celebre Antonino
è il primo fra tutti in Italia chiamato hoc Spec
nomine: questo era distinto in due classi, la prima
Il Piemonte titolo di Consiglio secreto, e l'altro con quello di Consiglio
Giustizia, nella prima classe che presedeva
numero solo si trattava delle cose appartenenti
Stato, e nell'altra classe si dava parte alli affari
alla Amministrazione della Giustizia, e l'uno
classe, che costituiva il Senato patrum Ducale
nomine era denominato, come osservo
nelli, e così gli individui di detta classe venne
denominati Senatori Ducali
Orazio Landi nel suo Trattato Senatu
ensi lib. 3. pag. 81. pone
classi del Senato di Milano sotto l'anno
Istituzione pro Joanne Galeatio
Piero Beatrice Tutrice Gubernante

Comes dilecti } di nostri antichi virum Comum Laudicat
cor hominis } d'essi in mezzo ai tanti impegni, che è
circondato, ed bensì sul capo del vino mero Archetypi
Quillet
vacando l'arcivescovado di Milano per la morte di
Antonio dei Manchesi di Saluzzo, venne il Vescovo Ric
bo trasferito dalla Sede ducale di Novara all'quella di
Milano dal Pontefice Bonifacio IX
il primo Cupistelli anno 1402. e dopo la sua promozione alla ducale
di Milano andando quivi, poco la dopo

Hispaniarum venne dal Pontefice Gregorio XIII. fatto Vesc.o
di Novara, e nell'addittare, che Ermete Stampa Registrato dà
li Versori Senatori fuor era che un Vescovo designato ecclesiastico
Ecclesiastica Toga d'Ecclesia si era congiunto in matrimonio,
ed il medesimo e l'ascendente della Rispettabile Casa Stampa
Juniore, ed avendo incontrato nel genio per diversi riguardi
quanto aveva in proposito fatto osservare venni eccitato
ad epilogare le medesime in scritto, in conseguenza del
che effettuai presentare la [illegible] del Vescovo Richel da
Cumbrai nel [illegible] tutto ad estendere [illegible]

Il Senato apud Imbres si è quello di Milano,
che giusta la Testimonianza del Celebre Antonino Tesauro
è il primo fra tutti in Italia chiamato hoc Speciali
nomine: questo era distinto in due classi, la prima col
titolo di Consiglio secreto, e l'altro con quello di Consiglio di
Giustizia, nella prima classe che negerat rerum
summa solo si trattava delle cose appartenenti allo
Stato, e nell'altra classe si dava parte alli affari civili, ed
alla Amministrazione della Giustizia, e l'una e l'altra
classe, che costituiva il Senato patrum Ducalis Consilii
nomine denominabatur, come osserva il Rugi-
nelli, e così gli individui di detta Classe venivano
denominati Senatori Ducali Consiglieri.

Orazio Landi nel suo Trattato Senatus mediolanensis lib. 3. pag. 61. pone l'origine delle sud.e due classi del Senato di Milano sotto l'anno 1476. scrivendo Istituzione pro Joanne Galeatio Patrice Bona Ductrice Duce Mediolani Senatum Consilium Secretum, et Consilium Justitiae constituit.

Nella Chiesa Cattedrale di Novara si conserva un antico Codice membranaceo in foglio, che contiene gli Statuti della Città, e Diocesi di Novara, fatti, e pubblicati dal Vescovo Oldrado da Lodi, l'anno 1208. Nella prima pagina di detto Codice si legge la seguente Rubrica, che dà un'idea della Giurisdizione, che esercitavano i Vescovi di Novara sopra la Città, e Diocesi.

Rubrica Statutorum Domini Episcopi Novariae, et Comitatus, et Districtus Novariae, et Episcopatus, et Diocesis Novariae.

Hic incipiunt Statuta Domini Episcopi Novariae, et Comitatus, et Districtus Novariae, et Episcopatus, et Diocesis Novariae, et primo de Juramento Consulum, et Rectorum, et Officialium Novariae, et Comitatus, et Districtus Novariae, et Episcopatus, et Diocesis Novariae.

Nel Capitolo 1. di detti Statuti si legge, che il Vescovo
Oldrado, dopo la sua promozione alla Chiesa di Milano
[illegible] Capitolo l'anno 1402. e dopo la sua promozione alla Chiesa di
Milano [illegible] volendo [illegible]

[illegible] Consul dicitur
[illegible] di ogni antichi viri Consul Locum tenet
cor hominis, d'onde in mezzo ai tanti impegni, che le
circondavano, era bensì sul capo del vino mero delectabat
pillet

vacando l'Arcivescovado di Milano per la morte di
Antonio [illegible] dei Marchesi di Saluzzo, venne il Vescovo Rie-
ho hassento dalla [illegible] chiesa di Novara a quella di
Milano dal Pontefice Bonifacio IX [illegible]
il primo Capitolo l'anno 1402. e dopo la sua promozione alla chiesa
di Milano [illegible]

Consul dicitur
Locum tenet
Consul di Novara
[illegible]
[illegible]
[illegible]

In seguito allo Statuto costituzionale del 1. Aprile 1808, con cui venne stabilito in Milano il Senato del Regno d'Italia, venne nominato Senatore Monsig.r Filippo Ulgano di Portula Vescovo di Novara, e questa promozione venne applaudita da tutti per essere stati riconosciuti li talenti e meriti del medesimo, sia anche perchè veniva ad essere pregiata la sede Vescovile di Novara; in mezzo a questi applausi fu rilevato, che non era cosa nuova, che li Vescovi di Novara Senatorio munere fungerentur apud Insubres, e il Celebre Settone De Scozia [illegible] = rimarcati, incominciando la loro serie dal Vescovo Pietro da Candia, che nel Concilio Pisano venne assunto al Pontificato col nome di Alessandro V. quelli, che ebbero il Vescato di Milano di tempo in tempo preselti li Vescovi di Novara, overli inter consiliarios Regiminis habuerunt, e si sono li medesimi distinti non solo in senatorio munere, ma anche nelle Legazioni a medesimi affidate. Piacque questa Osservazione, e la Superiorità accettò il desiderio di conoscere li Vescovi di Novara, qui Senatorio munere perfuncti sunt, e per tale effetto si è dato di mano alle Tavole Cronologiche estese dall'Erudito Locati, e passai a formare riconoscere detti Vescovi, quindi [illegible] discorso sulle varie Tavole Cronologiche de diversi Vescovi di Novara tanto stampate, che manoscritte, che hanno dato, e danno luogo a diverse questioni sia perchè per l'omissione di diversi soggetti, e segnatamente de Vescovi così detti designati, sia anche per le epoche, e tempo del loro Regime, ed addittando la serie de Vescovi Senatori, cominciando dal med.o Pietro De Candia sino [illegible] a chiudersi con Pietro Martire Porzoni, che da Senatore e Reggente in rebus Provinciae mediolanensis [illegible]

Il Vescovo di Novara Pietro De Candia [illegible] Conte Palatino Cavaliere dell'Imperiale Corona, e Nobile Romano, Duca, et Domini Mediolani [illegible] fuit, et [illegible] Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis, et Pisis Papa electus, qui [illegible] Alexander V. [illegible] Concilio Pisano, ubi [illegible] Pontificatum [illegible] Ecclesiae Dei [illegible] Concilio Constantiens

Agostini d. 21. Giugno 1809. Il Consiglio di Pisa ~~del Canonico~~
~~Pietro de Calzabigi~~ di questo ritenendo non solo l'Abbate
di Milano Addobbati Agostino da Candia ma anche gli di
~~Bolognini~~
~~Odi~~
Vescovo di
Vescovo
autorità
~~d'Odegard~~
~~Odi~~
~~Odi~~ Spinard
~~Odi~~ ad
~~Odi~~ dal'
~~Odi~~
veterani
~~Odi~~ V.
~~Odi~~
~~Odi~~
~~Odi~~

Agostj d. 21. Luglio 1809. Il Consilio di Pisa ove l'Arcivo
Piero de Candia ed al quale intervenne non solo l'Arcivo
di Milano Cardinale Piero da Candia ma anche gli altri
otto Vescovi di novara ~~di Lodi di Cremona di~~
~~Bergamo~~ quali ma anche nella qualità di Ambasciatori
ma di Duca Conte ed altri Signori di novara Lodi
novara, d'altri Luoghi, e di Procuratori del Vescovo di
Alessandria Gio: Vescovo
di novara ha letto uno scritto sul punto dell'autorità
del Concilio Generale sopra il papa, e mentre si leggeva
un nuovo Pontefice fece il Vescovo Gio: Cornejano che
leggesi presso il Labeo. questi da un canto ebbe il piacere
di vedere sul soglio Pontificio il di Lui predecessore nel
Vescovado di novara col nome di Alessandro V. ma dall'
altro canto ebbe il dispiacere di
per vedere che stava da cinque per ricadere in eterna
rovina per la morte del Pontefice Alessandro V.
avvenuta in Bologna non senza sospetto di Veleno li
3. Maggio 1410. come pure ebbe il dispiacere di vedere
Dacché il Conte di Biandrate fratello Cane coi figliuoli
novara, e dell'arcivescovo di Milano Cardinale da Candia
prigioni fratelli di Gabrino detto prigione Gio: Bonsati
capo de Guelfi fatto prigione con altri che di Bonsati
loro parenti, e molti loro amici dovettero uscire dagli
di Beni di Ricidati. nel giorno 2. Agosto 1409. ebbero poi
il Consilio di Pisa di ebbero gli intervenuti un anno al detto
giorno il congedo portato dal messo di dovendi
comparire il giorno anno dell'anno 1412.
Scrive quindi per cui dove dicesi recato il Vescovo
di novara scritto, il Consilio di Pisa prima del giorno
consilio sia stato aperto da diversi prima chiamò
a se tanto Gio: Maria di Filippo Visconti Duca di
Milano, del Conte di Biandrate fratello Cane coi che
sotto dì 16. Maggio 1412. d'uno, e d'altro si trovavano
al Tribunale di Gio

Della morte del Duca Gio: Maria Visconti passò
il Ducato di Milano, che tutti di altri Stati tol
in Filippo Maria Visconti

Fino li 16. maggio 1412. il Duca Gio: Maria Visconti
ed Facino Cane Signore di Novara governarono i
Loro giorni il governo barbaramente di Milano cosi
Milano, di Milano, di Pavia con
una militare indifferenza.

Per la morte di questi passò Novara, ed il Novarese
sotto il dominio di Filippo Maria Visconti
che assunse il titolo di Duca di questi avendo sposata
Beatrice Tenda vedova di Facino, ed ottenne dalla
Moglie di questi di mire il governo della
nella credenza paterna, ed li

Gli altri denari
della spesa ne-
cessaria

Gio: XXIII. portato di costume appena che il Concilio
generale di Costanza 1414 Gio: Dal Verme si recò
ospitato dal Duca 1413 li 13 Giugno nella città
d'Annona, dove Gregorio XII convocato

Successore di Gio: dal Verme Pietro del Torre il nobile
Padovano compiuto il Giubileo fu per successore di Giovan-
ni certo ambrosio

Li 17. maggio 1410. Al Pontefice Alessandro V. il Cardinale Baldassare Cossa fu
assunto il nome di Giovanni XXIII. di questo Pontefice provvida
cura fu Leonardo Botonti detto 26 febbraio 1411. della progenie
nobile di Genova il Gio: Caccia dei Signori
di Calbiano. Pietro Vescovo di Novara fu Gio: del Verme
anno 1412 in cui il governo di detta Provincia.
Nicolao dalla Vigilia una Gio: Si recò Spagna Pietro Vescovo
Gregoriano XII.

Li Annona li 16.
1413.

Della Diocesi Gio: XII. Leggesi che
questo dopo l'elezione di Alessandro V. fuggì si portò
a Gaeta portò in carrozza Austria ubi Cardinalium
generale adunanza, sed quia parum si habuit
reputavit tandem animum accessit ubi a Carlo
Malatesta Cognatus suo susceptus ibi cum ipso
continuit, eppure tandem per Italiam haurì tutto il
motivo di credere che al Concilio di Novara stesse
in Ancona per intervenire al Concilio di adunatosi
il Papa Gregorio di Rimini l'abbia accompagnato
nel viaggio, Padova di cui più di suoi giorni in
Rimini:

Successore di Gio: dal Verme nel Vescovado di Novara
La Parola pubblicata compiuta dal Giubileo pone
certo ambrogio che qualifica fu [illegible] certo stanza
cum Rimini. Sed agli anni XII. di Vescovado = fu
ex bona Joanni del Verme ospitato eg.
Novarae pridie anno 1418. XV. Calend. di Marzo
sotto servì il Decreto della Benedizione del Corpo
apostolico Romani: dal Cardine della Benedizione del Corpo
fatto nella stessa Collegiata di Foligno li 31. luglio 1418.
vedesi cancellato Pietro il Pontefice Gio: XXIII.
di Pietro Vescovo di Novara di Corpo della Riviera.

Venne questo Vescovo [illegible] ritornasi ascritto
fra li Duchi cardinali di cui fu li Sindaci del
Senato di Lombria, ove di quattro cardinali Ducali
mandati il governo Pietro di Giorgio Padova
Vescovo di Novara: di questo Vescovo abbiamo
si hanno delle Leggi Civili Statuti si di quelli della
Riviera Superiore della di Foligno, e Rieti sotto l'anno
1420. 1424. questo Vescovo avendo conosciuto delle
e confidenza della principali della città di governare
di Fontana non meno di appiani di cui Cittadini per
della giustizia ed il regno politico figurarono
di Foligno, e Rieti in progresso di tempo

dal duca Filippo nell'anno 1422.

Sotto li nell'anno 1417. 1420. 1428.

Vedi Decreti = Sommario pag: 351.

cl'andori di giurisdizione Forestiero meritato l'indugio (di quei giorni, nel avvenire del con publico ~~decreto~~ atto si stabilì = quod nullus de terra nostra possit exercere nec de dicto Foro possit nec valeat exercere officium capitanei Judicum et plat

Stabilimento questo riportato nel capo 124 - delli Statuti di Savona = nell'anno 1420. era Capitano di Savona il Nobile Uomo Jacomo de Lordes di Casanova di Torino. ~~Est~~

nell'anno 1429. nel luogo di Gio: era mandato all'arcivescovato di Genova = ritornando mentre nell'anno 1418. V. del Consilio di Comun[e] parlando per Novarese fabbrica capitanei excepto hospitio.

Ivi si apre un campo al discorso di questo Foro che fu Diocesi Capitolare di Sardona: qui è figlio del Nobile Domenico ajcardi di. - - - - Borgo della Lunigiana

nell'anno 1423. Consilio di Savona in maggio et decreto Consilii Constituendi Corpo Sci: Elli.

~~Il Duca~~ Stampo il proprio ordine della difesa nell'elezione dei Beneficj Ecclesiastici = pag: 376 = Carta Beneficiale. Bolla di Eugenio data li 16. Xmbre 1431. per ~~mandato~~ del Concilio di Basilea a [illegible] pag: 465 = Regola sopra il Clero nell'anno 1432 intervallo del Duca per spedire li Vescovi pag: 458. Sospende li Vescovi a Basilea nel 1433. pag: 468.

145|43

ILlustrissimo I. C. Regio D. Capitaneo Iustitiæ in toto Mediolani Dominio, vti delegato per Senatum Excellentissimum exposuit D. Physicus Philippus Rosignolius, sicuti cùm ei innotuerit per Egreg. D. Marchionem Quæstorem Rotam, vti assertum delegatum ab Illustrissimo Magistratu Ordinario Mediolani, in quadam tumultuaria coadunatione habita in Oppido Burgimanerij factam fuisse assertam ordinationem remouentem ipsum D. Exponentem à munere Medici eiusdem Communitatis, licèt sine causa, & adhuc durantibus viribus eius Inuestituræ, & subrogantem in eius locum D. Physicum Gaudentium Mariam Solarium, ideò ad remouendum tam ingens grauamen, & ad consulendum eius indemnitati duxerit aduersus ipsam assertam ordinationem appellare, & de nullitate dicere ad Senatum Excellentissimum intimato præcepto ex ordine præfati Egreg. D. Capitanei, vti delegati ab eodem Amplissimo Ordine ad inhibendum, tam DD. Regentibus, & Cons. Communitatis prædictæ, quam dicto D. Physico Solario, ne quidquam innouaretur in præiuditium ipsius D. Exponentis, & non obstante, quod ipsi DD. Aduersantes ad impediendam ipsam appellationem, quamplura deduxerint coram præfato Senatu Excellentissimo, tamen non obstantibus aduersarijs oppositionibus ipsa appellatio fuit admissa, & commissa quo ad vtrumque effectum; Et sicuti cum dicti DD. Regentes, & Cons. in nouissimo Conciliabulo dicta appellatione non obstante persistissent in machinata amotione dicti D. Exponentis à dicto munere Medici, & in prædicta noua Medici electione, & quamplura alia attentarent in præiuditium ipsius D. Exponentis; propterea denuò confugerit ad Senatum Excellentissimum eius precibus, à quo reportauerit litteras præhabito Reg. Fisci voto mandantes præfato Regio D. Capitaneo, vt omninò prouideret, vt tollerentur omnia attentata contra memoratum præceptum, quæ litteræ fuerunt in actis præsentatæ, & pro earum executione factum nouum præceptum dictis Regentibus, & Consulibus, vt continuarent D. Exponentem in exercitio dicti muneris Physici Communitatis prædictæ, & in solutione conuenti salarij, eique statim omnia decursa soluerent, quod præceptum fuit ex ordinatione præfati Egreg. D. Capitanei firmatum, & prò illius executione Regentes, & Cons. prædicti soluerunt D. Exponenti conuentum, & decursum salarium. Et sicuti præmissis non obstantibus, & mala malis adendo, & nouitates patrando, in spretum dictæ appellationis, & Iuditij pendentis Regentes, & Consulibus prædicti

dicti nuper imposuerunt taleam onerum currentis anni, & in ea omiserunt imponere D. Exponenti solitum eius salarium, quod pro certo sonat in euidens attentatum in præiuditium dictæ appellationis, cum dictus Exponens debeat continuare in munere prædicto Physici, quousque per Senatum Excellentissimum, aliud in contrarium non fuerit declaratum, & vis appellationis ea sit, semper conseruandi Appellantem in eo statu, in quo antè sententiam reperiebatur, & ideò rursus duxerit Exponens ad remouenda hæc noua attentata, & facta de facto in præmissis, & super præmissa requirere præfatum Regium D. Capitaneum de opportuno iuris remedio, qui volens, & attendens &c. sic instante dicto D. Exponente, iuribus quibuscumque suis semper saluis &c. & sine præiuditio cuiuscumque criminalitatis, tam intentatæ, quam intentandæ, & cum expressa protestatione de omnibus damnis, & expensis, & quatenus opus sit, perseuerante in electione habitaculi, de qua in iuditio appellationis &c. omnibus modo &c. commisit Jo: Bapte de Augustinis seru. &c. vt ex eius ordine, & instantia præmissa vadat quolibet die &c. ad prædicta omnia intimandum, & denuntiandum dictis Regentibus, & Cons. Communitatis prædictæ, personaliter, vel &c. eisque præcipiendum, prout &c. quatenus statim euenta die faciendæ solutionis dicti salarij, statim, & incontinenti debeant illud soluere, & respondere, seu solui, aut responderi facere dicto D. Exponenti iuxtà consuetum, & in quibuscumque futuris taleis illud imponere, & describi facere, prout hactenus, seruatum fuit, quousque aliter fuerit declaratum per Senatum Excellentissimum in dicto iuditio appellationis, & hoc sub pœna factorum de facto, spreti præcepti Iudicis criminalitatis executionis, ac scutorum quinquecentum auri Reg. Duc. Cam. Mediolani applicandorum, casu &c. in quam &c. & aliorum iuris &c. & si quis &c. firmo interim manente præsenti præcepto, eoque etiam executo vtsupra, compareat coram vtsupra ad solitum eius Tribunal Iuris sit. &c. vbi &c. die Jouis quæ erit dies nona mensis futuri Septembris vesperè ad allegandum &c. videndumq; præsens præceptum firmari, iura produci, & omnia alia necessaria fieri &c. & ad eligendum habitaculum in hac Mediolani Ciuitate, vbi &c. secus &c. vt ex nunc &c. & ita &c. Mediolani die suprascripta.

Firmo vtsupra.

Sign. Belcredius.

Subscript. Maddius C. C.

Scripsit, & examinauit Iulius Cæsar Soliua studij suprascripti D. Maddij C. C., & sub eius cura &c.

Jouius [illegible]
& Curtius Ant. [illegible]

Grondona, e di là à Monti, lo che non si troua in veruna parte del processo.

Auanziamo anche il supposto, à che questa scrittura fosse nocibile, che da questa hauessero potuto li Nemici determinarsi à discendere in questo Stato di Milano, perche la scrittura fosse vna scorta sicura per guidarli, ed assicurarli li passi, in somma supponiamo che null' altro mancasse à Nemici per risoluersi à questa grande impresa.

Cosa mai ne seguirebbe dà tutto questo? sarebbe forsi qualche cosa di più d'vna mera intenzione, e velleità.

E' certo in ragione, che qualunque sia la scrittura, qualunque la lettera che si scriue, ò si compone, se con effetto non è stata mandata, e presentata à chi và diretta non puol pregiudicare ne men à chi la scriue, *quia actus qui litteris explicatur non trahit secum suum effectum arg. tex. in l. Epistolam ff. de aquir. rer. domin.* Bald. *in rubr. C. de dot. promiss. num. 3. & 4.* Laderch. Imol. *cons. 101. num. 13. & 14.* Menoch. *de arbitr. lib. 2. cas. 94. num. 18.* Iulius Pac. *in l. non epistolas num. 11. C. de probat.* Medic. *de aquir. rer. domin. glos. pr. par. pr. num. 54.* Gen. *de script. priu. qu. 1. à num. 91.* Farin. *qu. 113. num. 28., vbi quod etiam in crimine læs. Maiest.* Afflict. *in c. pr. quæ sint regalia num. 67.* Baiard. *ad Clar. in §. de crim. læs. Maiest. num. 2. vers. 9.*

Qui siamo così lontani da che questa scrittura sia passata à nemici, e ne men à Monti, che anzi vedo trouarsi originalmente col processo, mai trasmessa, mà trattenuta in Milano da Grondona assieme di quella de progetti del Conte Giacomo, e da lui riposta con le altre dall'A. fino all'O. presso la Monaca; Dunque siamo nel caso, che questa scrittura non è vscita da Milano, non è stata mandata, meno poi consegnata à Nemici, e ne pur à Monti, e saressimo ancor ne termini di pura e nuda intenzione, di che abastanza s'è parlato nella prima parte.

Se si volesse poi far seruire ciò che depone Grondona d'hauerne fatta la copia, e mandata quella con trattenersi presso di sè l'originale di mano del Conte Francesco, entra subito vn altro riflesso, ed è che non habbiamo da parte veruna che questa copia sia poi peruenuta à Monti, ne di là à Nemici, non bastando l'interpretazione che il Grondona dà alle lettere di Monti, dicendo, che doue parla de consulti riceuuti s'intenda di questa scrittura, si perche non tocca à Grondona lo spiegar lo scritto altrui, mà solo à chi scriue *l. cum de indebito 25. §. in omnibus ff. de probat. l. omni nouatione C. de Sacros. Eccles. l. ex facto ff. de vulg. c. inter alia de sent. excom.* Bald. *cons. 458. num. 2. vol. 3.*, si perche doue si ripone il delitto *in re certa* deue constar pienamente *de re illa* ne bastano indicazioni equiuoche, che possino lasciar luogo ad ombra di dubbio *l. neque natales C. de probat.* Magon. *decis. florent. 55. num. 40.*

Si finalmente, perche è articolo di verità humana indisputabile, che ne criminali l'identità, sia di persone, sia della cosa, sia di scrittura deue concludentemente prouarsi dal Fisco. Abb. *in c. cum Ioannes col. fin. de fid. instrum.* Bart. *in l. labeo num. 8. ff. de supellect. legat.* Surd. *decis. 316. num. 6.* Rot. *part. 18. recent. decis. 430.* Ceual. *comun. contra com. tom. 4. qu. 805. num. 80.* Gutierez *pract. lib. 3. qu. 35. num. 10.*

E' la ragione si è, perche basta che sia possibile il contrario, perche non si possa dire certamente, che la cosa sia così *l. semper in obscuris ff. de reg. iur.* Alciat. *de præsumpt. in fin.* Tabor. *lib. 9. cap. 8. axio. pr.*

Doue mai di grazia si puol ricauare, che la copia, che Grondona dice hauer fatta di detta scrittura, e trasmessa à Monti gli sia arriuata? (ancorche si douesse dar fede à Grondona, che come si è prouato non ne merita vn grano) Doue si ricaua mai che fosse quella stessa? Doue che quella oltrepassasse Genoua?

Certamente nelle lettere di Monti quand'anche facesser proua contra tertium non v'è parola di tal scrittura, ed habbiamo visto, che l'indicazione equiuoca non basta.

Se dunque la cosa è così perche fondata su principij innegabili di ragione, non vedo che possa star à copella il reato dato al Conte Francesco d'hauer trasmesso à Nemici la tal scrittura da lui scritta, perche la è ancor in Milano.

Vedo che si fece gran fondamento di dolo nel Conte Francesco nelle redarguzioni dategli nel constituto de 24. Luglio, perche quando fù chiamato da S. A. il giorno, in

cui fù poi arrestato, e benignamente interrogato se haueua fatta tal scrittura lo negasse (lo che certamente sarebbe stato vn abusarsi della clemenza d'vn ottimo Principe) ma vedo altresì l'vscita data alle redarguzioni con la risposta che comincia *Andai dal Sig. Prencipe*, oue mette in considerazione il sopraluogo che lo sorprese al sentirsi far tal dimanda, e che non hauendo realmente compillata esso lui la scrittura stimò di non mentire negandolo, senza che la confusione gli desse luogo à soggiongere che l'haueua bensì scritta, come ne suoi esami hà confessato con tanta larghezza di cuore: la risposta come assai propria, e giustificante stimo bene registrarla quì sotto.

R. *Andai dal Sig. Prencipe Gouernatore, come ho detto, mandato ad addimandare dal Sig. Segretario di Guerra alla mattina di detto giorno, in cui al doppo pranso fui arrestato, e portatomi subito all' istessa mattina per tempo dal Sig. Segretario di Guerra, e parlato subito in Segretaria con il medemo Sig. Segretario, mi disse che il Sig. Prencipe haueua da tenere segrete conferenze da lì à poco momento, e che però io douessi ritornare al doppo pranso alla prim' hora, e che anzi sarebbe stato bene, che fossi venuto con il pouero Conte Carlo mio fratello, perche supponendo detto Sig. Segretario di Guerra, che Sua Altezza il Sig. Prencipe volendoci fauorire à parlarci, haurebbe anche goduto che vi fossimo tutti due, tanto più che essendo detto mio fratello aggiustato nel Regimento di Anaspach con vna Compagnia de Dragoni procuratoli da mio pouero Padre sarebbe stato bene, che anche il medemo vi fosse stato per essere dal detto Sig. Prencipe Gouernatore riconosciuto, dal che inanimato compresi che potessero essere buone nuoue per la prigionia del pouero Padre, e però al doppo pranso allegramente andassimo ambedue fratelli à Corte per hauere la consolazione di sentire Sua Altezza il Sig. Prencipe, e di metterssi à suoi piedi, ed ecco, che lasciatomi entrare solo senza il fratello, quale poi doppo fù admesso, trouai, che le buone nuoue che sperauo, dirò così, erano suanite, mentre il Sig. Prencipe Gouernatore subito mi mise inanzi la dimanda di tale scrittura, ed io che come ho detto stauo aspettando altro, non potendo hauere sul fatto lucido interuallo, oppresso di tal inaspettata dimanda, cioè, se io positiuamente haueuo fatto tale scrittura, e non solo se l'haueuo fatta, ma anche positiuamente l'haueßi fatta, doue che*

che oppresso dall' angoscia di vedermi addimandato vna cosa, à cui in quel tempo non solo non pensauo, ma ne anche mi suggerì d'hauere trattato di tale scrittura, e di più vedere anche sdegnato il detto Sig. Prencipe non poteuo se non dirgli la verità, di quanto io haueuo fatto, mentre non hauendo fatto la detta scrittura gli diedi negatiua risposta, ne puotè souuenirmi ciò, che doppo mi souuenne, e per la breuità del tempo che stetti alla presenza di detto Sig. Prencipe, che fù solo il spazio di recitare due miserere in circa. Siche da tutto questo giustamente si puol restar persuaso, che possa hauerli risposto, secondo ho detto nell' esame, essendomene spiacciuto al sommo di non essermi souuenuto. Di più candidamente si vede che sopra tale scrittura non poteuo dubitare, ne credere mi potesse arriuare aresto, mentre con tutta la tranquillità stauo accudendo in Casa per la priggionia del pouero Sig. Conte mio Padre alla tutta la famiglia afflitta, e di più dalle mie sopradette operazioni in dimostrazione del mio tenacissimo genio verso la Casa Austriaca, abenche mi vergogno palesare le mie debolezze, che non meritano ne lode, ne attenzione, si conosce quanto sempre habbi procurato essere attento all'occasioni di publico godimento per fare che anche il mio particolare fosse conosciuto.

Dettogli che questo pare alla Giustizia molto improbabile, che trattandosi di vna dimanda fattagli dal detto Sig. Prencipe Gouernatore di tale scrittura, che contiene circonstanze essenziali, hauendo lui C. fatto intorno alla medema le dette operazioni del copiarla, consegnarla doppo al detto Prete Pansecco sapere, che da questo era passato alle mani di detto Prete Grondona non volesse lui C. appagare lo stesso Sig. Prencipe con dirli le circonstanze seguite intorno ad esse, e però non admettendosi essere ciò stato causato dalli motiui, che hà detto, si richiede, che lui C. dica il vero motiuo di tal omissione.

R. *Addimando li cuori più puri, più candidi, più giusti, per conoscere, se nel frangente, in cui per l'afflizione che patiuo, e per il desiderio che haueuo di sentir buone nuoue non debba*

debba eſsere admiſsibile la riſpoſta di ſopra tanto giuſtamente data, pure quando anche la mia veriſsima ſopra di ciò relazione non habbi d'eſsere admeſsa, ſarà per aggiongere afflizione al mio deplorabile ſtato.

Gia che poi è caduta quì l'occaſione di diſcorrere di queſta ſcrittura originalmente trouata preſſo la Monaca, deuo per neceſſità volgermi ancor vn poco verſo il Prete Grondona, perche ſi come ſin quì l'hò fatto vedere vn nudo e crudo denonciante, perche tale è aponto chi compare con l'impunità ò promeſſa ò ſperata, anzi colla ſperanza del premio, carico di buggie, inuenzioni, contrarietà, e comenti fauoloſi, che lo inabilitano à poter far la minima fede, così hora ſpero farlo vedere doloſo compillatore, ed autore di tutta queſt'impoſtura, come m'eſibij nella prima parte, ò col fine di mutar fortuna ſe gli foſſero riuſciti queſti ſuoi così inetti trattati, ò di farſi merito ſul proprio delitto con farſene delatore: Vſo del termine d'impoſtura parlando *in ſenſu legis*, non di quella che abuſiuamente ſi prende per calunnia, cioè à dire di chi vende frottole, fiage ciò che non è, e con fine malizioſo fa comparire in altrui pregiudizio ciò ch'eſſo ſteſſo hà doloſamente ordito, e che ſi definiſce, che *ſit fraus & deceptio per doloſam impoſitionem rei pro re, vel perſonæ pro perſona*, come lo ſpiega il Clar. §. *fin. qu.* 83. *num.* 3. *& ibi addent. num.* 13. Menoch. *de arbitr. caſ.* 383. *per tot.* Porr. *faſc. rer. crim.* §. *impoſtor fol.* 321.

La proua è chiara, e quì imploro tutta la più benigna attenzione.

Si fà dare dal Conte Giacomo Briuio la ſcrittura de progetti, ſi fà dare da Panſecco queſta che ſi dice direzione; ſe le fà dare per mandarle à Monti, e poi coſa ne fa?

Si trattiene preſſo di sè gli originali, che doueua mandar ſe voleua farſi credito col Monti, ne fà le copie, e dice hauer mandate queſte.

Coſa poi ne fà degli originali?

Li piglia dieci ò dodeci giorni prima della ſua detenzione li ſigilla con le lettere del Monti, e tutto ciò che poteua condurre à queſt'impoſtura contro Caſa Briuia in vn pachetto, e lo porta in conſegna alla Monaca.

Gran miſtero è queſto, maggiore vedendo il motiuo che adduce per far tal ſicuro depoſito nella riſpoſta che dà nel primo Conſtituto de 14. Luglio, che quì ſi traſcriue, perche ſia ben ponderata, potendouiſi far vn quinterno di carta di riflesſi.

R. Dieci, ò dodeci giorni ſono in circa prima della mia prigionia le ſodette ſcritture l'vna conſegnatami dal detto Sig. Conte Briuio, ed altra dal detto Sig. Panſecco le portai con altre lettere, che erano circa otto, ò dieci attinenti a queſt' intereſse alla Reu. Madre Spinola di S. Paolo ſigillate però prima in vn plicco con cera di Spagna ſenza veruna manſione pregandola à tenerle con gran ſegreto per trattarſi di materia di Stato, e che quando mai haueſse inteſo qualche diſgratia della mia perſona, ò che foſsero andati per prenderle, le doueſse abbruggiare.

Oh quanto è vero, che *in peccato de ſt conſilium*; il Grondona non volendolo, con queſta riſpoſta hà confeſſato il gran diſegno che haueua machinato.

Dice che pregò la Monaca à tener il plicco con gran ſecreto *per trattarſi di materie di Stato* (manco male che hà ſaputo darui queſto titolo) *e che quando haueſse inteſo qualche diſgrazia della mia perſona, ò che foſsero andati per prenderle le doueſse abbruggiare.*

Si puol ſentir ſpropoſiti maggiori?

In ſenſo di queſta riſpoſta già ſi era figurato di douer andar prigione, di douer motu proprio propalare doue erano queſte ſcritture, che ſarebbero andati per prenderle; in fine haueua già preuiſto tutto ciò che è poi ſucceſſo.

Ma ſe haueua queſto dono di profezia, ſe temeua di ſua perſona, e che ſi trouaſſero queſti corpi di delitto; perche ſenza incomodar la Monaca, ſenza metter vna Religioſa in queſte contingenze, ſenza dar à lei il mandato d'abbruggiarle, quando non ſarebbe più ſtata à tempo, non le abbruggiò lui ſteſſo, e con ciò non quietò l'animo ſuo ſenza douer viuere in queſte anguſtie ed ambaſce? Perche egli ſteſſo diede l'indicio doue haueua ripoſte queſte ſcritture, quando poteua ſcaricarſene con dire che haueua compito con l'incombenza mandandole à Genoua.

Non hà Ariadne filo baſtante per cauar Grondona da queſto labirinto.

Haurebbe pur voluto dar qualche coperta al ſporco fine che nodriua, e che in appreſſo vedremo, allorche nel ſecondo Conſtituto ſotto lo ſteſſo giorno 14. interrogato del motiuo ch'hebbe per trattenerſi detti originali, quando gl'erano ſtati dati, come haueua detto, perche li mandaſſe, diede in vn altra non minor incompatibilità, dicendo che li trattenne con intenzione di reſtituirli reſpettiuamente al Conte Giacomo Briuio, ed al Panſecchi.

Queſto è vn ſpropoſito perche gli furon dati perche gli mandaſſe originalmente, ne gli furono mai ricercati gli originali.

Ma ſe pur anche haueua queſto motiuo; perche quando gli venne lo ſcrupolo di dette ſcritture in vece di far tanta fatica di comporre il plicco, ſigillarlo, e portarlo alla Monaca, già che non le volle abbruggiar lui, laſciando che lo faceſſe la Monaca, non le portò con minor incomodo à reſtituir à Briuio, ed a Panſecchi?

Ecco ò Sereniſſimo Prencipe, ò Eccelſo Conſeſſo ſciolto l'enigma, ecco il miſtero di Prete Grondona.

Hà voluto trattenere queſte ſcritture per far due giuochi ad vn tempo: quello con Monti ſe foſſe ſucceſſa la fatalità à queſto *Stato di diſcender* li Nemici, per moſtrar d'hauer fatto qualche merito, in ſuppoſto che Monti haueſſe queſta decantata corriſpondenza co' Miniſtri Angioini, lo che però ſi è moſtrato era vn puro comento, l'altro poi per poterſelo fare altroue quando foſſe ſuanito *il primo*, come penſa, hauerſelo fatto con la da lui decantata impunità, e promeſſa di premio.

Hor facciaſi il prudente giudizio, ſe queſt' huomo meriti fede, e ſopra tutto reſti fiſſa queſta propoſizione, che ne la Scrittura de progetti, ne quella chiamata *inſtruzione* per facilitar la venuta de nemici, è vſcita da Milano, ſendo quì l'originale, e non eſſendoui ombra d'indicio, di che le copie che Grondona dice hauerne fatte, e rimeſſe à Monti ſijno le ſteſſe, sì perche l'identità deue prouarſi concludentemente, come ſi è viſto col Bart. *in l. labeo num.* 8. *ff. de ſupell. legat.* col teſto nella *l. neque natales C. de probat.* col Magon. *deciſ. flor.* 55. *num.* 44., *ed altri citati*, baſtando la poſſibilità di che foſſe diuerſa la copia, per non dire foſſe identifica *Alciat. de præſumpt. in fine*. Tabor. *lib.* 9. *cap.* 8. *axiom. pr.*; Si perche oltre al non poterſi dar veruna fede à Grondona carico di tante bugie, Impùniſta, colla ſperanza di premio, ed autore di queſta impoſtura, quand' anche foſſe l'huomo più legale del Mondo, non era ſua prouincia l'interpretare le lettere del Monti, ne quali accuſaua la riceputa de Conſulti, con dire doueuan intenderſi per detta Scrittura d'inſtruzione, e progetti, perche ſolo à chi ſcriue ſpetta il ſpiegare il ſenſo oſcuro *l. de indebit.* 25. §. *in omnib. ff. de probat. l. non omnes ff. de re nullit.* Bald. *conſ.* 313. *vol.* 4. *num.* 1. *ad finem*, maſſime poi ritenuta la fauoloſa ſpiegazione, che queſto Grondona fece della lettera C. come habbiam viſto di ſopra, doue pur il Monti nominaua Conſulto, ed era de 15. Maggio, e pure è certo, che non ſi era ancor penſato ne di compillar li progetti, ne rimetterli con detta inſtruzione, che ſeguì molti giorni doppo, lo che proua che era molto diuerſo il ſenſo di ciò che trà di loro ſi ſcriueuano queſti Preti.

E quand' anche il Monti haueſſe ſcritto à Grondona d'hauer riceuute *ſpecificè* queſte Scritture, quand' anche non ſe ne poteſſe dubitare dell'identità, quand' anche le ha-

uesse riferite à parola per parola, ritengasi che non per questo si hà il minimo indicio di che le hauesse poi trasmesse à Ministri della Corte di Madrid, ne à Nemici, non bastando che lo scriui Monti à Grondona, perche *litteræ inter alios non præiudicant tertio*, potendo trà di loro scriuersi tutto ciò, che gli piace, per mantener l'inganno che si faceua al Conte Giacomo Briuio *l. exemplo*, *l. non Epistolis C. de probat.*, e come si è largamente di sopra prouato.

Ritengasi anche che nulla si puol credere à Monti di quanto scriueua delle sue corrispondenze con Cellamare, Alberoni, ed altri Ministri, perche l'habbiamo mostrato vn solenne parabolano, e vantatore, e che mai à suoi giorni hà hauuta intrusione con que' Ministri, la doue habbiamo esaminate le pratiche che faceua per insinuarsi con questo Monsignor Molinos, ottener la sua protezione, e farsi raccomandare da lui à detti Ministri.

Ritengasi pure come di sopra resta prouato, che il Conte Francesco diede bensì à Pansecco questa Scrittura, mà non già perche la passasse à Grondona, molto meno poi che da questo si trasmettesse à Nemici, merceche di questo non v'è parola in processo, se forsi non ha voluto il Fisco nel dar questo Reato formar molti presonti da presonti, cioè à dire, che fosse presumibile che il Conte Francesco volesse che Pansecco la dasse à Grondona, che Grondona la mandasse à Monti, e questo à Ministri Angioini, e su questo fascio di presonti piantar il Reato, lo che certamente non si può fare *l. bis*, *qui pro Emptore ff. de vsucap.* vbi Bart. Rot. Rom. *decis. 613. num. 9. part. 14. & decis. 642. part. 18. recent.*

E ciò ritenuto, vedisi di grazia se nel Reato poteua dirsi, che il Conte Giacomo, ed il Conte Francesco habbino hauuto corrispondenza co' Ministri Angioini mediante la persona di Monti, che siano state rimesse dette Scritture à quella Corte, massime poi quella di direzione, quando al più si poteua dire, che la loro intenzione fù che si rimettessero, e che l'intauolasse la corrispondenza, non potendosi mai dalle pure dispositioni contestar l'atto seguito.

Finalmente ritengasi, che oltre *al non esser ne* poter esser nocibili, ne pregiudiziali à Sua Maestà, ne alla quiete dello Stato queste Scritture per la loro inezia, e perche in nulla poteuan influire, quand' anche fossero state atte à poter facilitar la venuta de Nemici, (lo che non puol cader in mente humana), per non esser andate doue erano destinate, si risoluono in mera intenzione, che mai è stata oggetto d'alcuna legge penale come *habbiamo* prouato ad satietatem nella prima parte.

Resta hora à vedersi qualche cosa toccante al Reato particolare, che vedo essersi dato anche al Conte Giacomo in ordine à questa Scrittura chiamata d'instruzione à Nemici per la più facile venuta.

Nella narratiua, e contestazione di questo reato confessa ingenuamente il Fisco non hauer ritrouato verun indicio, perche anzi vsa del termine *di semplice presonzione*, dicendo che si fà reo di presonta scenza della consegna, e trasmissione di detta Scrittura.

Manco male che resto esentuato dall' esaminar indicij, doue il Fisco stesso confessa non hauerne altro, se non quello che hà potuto la Giustizia idearsi per formare questa presonzione, prendendo le presonzioni quel corpo che gli dà la fantasia di chi le concepisce per il *quidquid percipitur per modum recipientis recipitur*.

In fatti dagl' esami del Conte Giacomo non solo non habbiamo ombra di tal scenza, mà vna total negatiua.

Da quelli di Pansecco si ricaua la stessa negatiua.

Il Conte Francesco protesta non hauerne mai fatto moto à suo Padre.

Il Grondona dice solo che hebbe la Scrittura dal Pansecco, mà non dice che se ne fia mai discorso col Padre.

Dunque non v'è il minimo indicio.

Si è voluto far vn reo di nuda è cruda presonzione; Cosa assai particolare, la doue habbiamo chiare le dichiarazioni del Senato Eccellentissimo in via di Pramatica Generale, che *nemo ex præsumptionibus fieri possit Reus*, sendo che la presonzione d'huomo qual' è questa, può ben aprir la strada all'Inquisizione Generale per indagar il delitto, ed il delinquente, ma già mai far essa indizio ò proua la quale deue hauersi ab extra, non dall'opinione del Giudice che si dice presonzione d'huomo. Chiaro è il testo nella *l. sciant cuncti C. de probat. l. absentem*, ibi *sed nec suspitionibus ff. de pæn. C. afferte de præsumpt.* Farinac. *qu. 86. per tot.* Franch. *decis. 132. à num. 2.* Guazin. *def. 33. cap. 14. à num. 13.*, ottimamente Apuleio *lib. 2. metamorph.* ibi *Veritatem Criminum, fidemque probationibus certis instrui, nec suspitionibus tantam coniecturam permitti placuit*; Plin. *lib. 3. epist. 19.*

La presunzione perche sia deducibile, deue hauere qualche cosa certa di fatto, come causa necessariamente produtrice di tal presonzione, che non sia più d'huomo, ma di legge, che si chiama *præsumptio Iuris*.

Questa si definisce, che *sit quidam animi motus per quem cogimur apparentiam sequi donec contrarium probetur*, Bald. *in l. penul. C. si seru. export. ven.*

Se dal processo fosse rissultato, che il Conte Giacomo hauesse vista nelle mani del Figlio detta Scrittura, che l'hauesse approuata, che sapesse che l'haueua data à Pansecco per dar à Grondona, in tal caso poteua giustamente presumersi che sapesse anche che il fine fosse perche si mandasse anch' essa al Monti.

Ma se nulla v'è di questo, certamente non trouo di doue si sia cauata questa presonzione, se non in via di presunti de præsumpto, lo che come habbiam visto non è permesso.

Tanto più poi doue habbiamo tutte le presonzioni contrarie cauate dallo stesso processo toccanti la poca armonia che passaua tra Padre, e Figlio, il solitario retiro di questo, il non esser mai concorsi assieme ne discorsi seguiti tra il Conte Giacomo, Grondona, e Pansecchi, lo che esclude anche la scenza, e partecipazione del Figlio di quanto trattasse il Padre con detti Preti.

Ma quando anche non vi fosse in processo la total mancanza d'indicij per poter cauar questa presonzione, quando sopra la nuda *presonzione si* potessero *dar* reati, supplico vmilmente Sua Altezza, e l'Eccelso Consesso degnarsi tener presente, che non v'era più luogo à discorrer col Conte Giacomo di scenza ne partecipazione di questa Scrittura, chiamata instruzione, doppo che è piacciuto l'interrogarlo *in tormentis* precisamente sopra il fatto principale toccante detta Scrittura, e che sostenuta la negatiua *in tormentis* haurebbe atterrata non solo la *presonzione*, mà qualunque più forte indicio.

Questo non lo dico da me stesso; Il processo stesso è quello che mi fà scorta, e con quello parlo.

Quando con lettera del Sig. Segretario di Guerra riceuette il Sig. Conte Delegato le Scritture notate dalla lettera A. fino all'O., e gli fù ordinato d'vsar tutta l'attiuità per metter in chiaro particolarmente il come, e da chi fosse stata fatta detta Scrittura, che era la prima segn. A. delle ritrouate presso la Monaca, secondo l'indicazione fatta dal Grondona, e di valersi anche de replicati tormenti, fù posto al Constituto sotto il giorno 17. di Giugno il Conte Giacomo.

Fù interrogato appunto su la scenza di detta Scrittura, e che Pansecco la consegnasse à Grondona.

La negò costantemente.

Fù fortemente redarguito su l'inuero similitudine.

Gli fù minacciata la corda, ed in realtà fù tormentato.

Cinque gradi di tortura ci vengono indicati dal nostro prattico Giuglio Claro *al §. fin. qu. 64. num. 31.*, e li distingue in questo modo, scilicet *Primo minæ detorquendo, secundo conductio ad locum tormentorum, tertio spoliatio, & ligatura, quarto eleuatio in eculeo, quinto quassatio.*

Ed abbenche soggionga, che *Secundum aliquos minæ detorquendo, conductio ad locum tormentorum, & spoliatio, non sint vera tortura*, il Baldo però *in l. interpositas circ. fin. C. de transact.* Marsil. *in l. p. num. 15. ff. de quæst.*, & *in pract. Crim. §. expeditan. 2.* che parlano de Comuni, conchiudono che *talis metus & suspitio torquendi æquiparatur*

ratur tortura, e da quì s'inferisce, *quod paria sunt confiteri per tormenta, vel motu tormentorum*, lo che nella nostra prattica è certissimo, perche se si tratta d'vn Vecchio, d'vn impubere, ò d'vn infermo, che sia incapace di tormenti, il solo terrore che gli si mette sotto la tortura con la minaccia d'alzarlo, ottiene lo stesso fine, che la stessa tortura, tanto per purgare, quanto per habilitar la deposizione, lo che tanto milita in ciò che aggraua il Reo, quanto in ciò che lo sgraua, purgando con la tortura gl' indizij.

Siasi però qual' esser vuole la controuersia de DD., se la sola minaccia, che è il primo grado, e la condotta al luogo de tormenti, che è il secondo, sia vera tortura ò nò, Il Conte Briuio è arriuato al terzo grado che non hà controuersia, perche è stato spogliato, aplicato e legato alla corda, così legato è stato interrogato à dir la verità sul negozio principale, minacciando di leuarlo in alto, che era l'immediato quarto grado che solo mancaua.

Parlo per quanto vedo nell'istesso processo, doue il Notaro che non puol fallare in ciò di che resta rogato dice tutto questo, cioè *ibique spoliari, ligari, & funi aplicari*, e datoli il giuramento fù interrogato *Se habbi hauuta in qualche modo notizia, perche per hauer questa verità si farà leuar in alto*, al che rispose *non ne sò niente, e puol essere vna qualche infamità ordita da detti Preti.*

Che se poi non s'è venuto al quarto grado fù perche si scoperse, che quel corpo, che non hà parte sana non era capace di tormento.

Vedasi resolutiuamente come al proposito decide tutte le dispute de DD. Antonio Gomez *var. lib. 3. cap. 13. de tortur. reor. sub num. 4.* doue trattando al *vers. & ita debet procedere* di quelli, che per hauer priuilegio di non esser torturati, dice, che *neque possunt terreri* per esser lo stesso l'effetto del terrore, e quello della tortura, indi spiega qual è questo terrore, che equiuale alla tortura, con queste parole, *quod tamen intellige quando terror, & cominatio torturæ est realis, & propinqua actui, quia Reus accusatus vel inquisitus erat LIGATUS vel Nudatus prope tormentum, secus vero si est verbalis, quia ille benè posset cuilibet, & indistinctè fieri, & tunc si prætextu eius confiteretur valeret confessio tanquam spontanea, & sine tormentis adhibita.*

Quì habbiamo il Conte Giacomo non solo minacciato, non solo condotto al luogo de dolori, mà spogliato, legato, di nuouo giurato, minacciato d'esser tirato in alto, interrogato precisamente sopra la detta scenza volendo la giustizia saperlo da lui, già che non haueua verun altr'indizio.

Si che hauendolo negato, si come haurebbe potuto con detta tortura purgare anche gl'indicij e proue contrarie se ve ne fossero state, molto più non essendouene ombra, e cercandosi dalla sua bocca precisamente questa verità, hà tagliata la strada non solo à potergli dar tal reato, mà fin al poterlo ne men più oltre interrogare, vedansi chi ne tratta presso Clar. *alla qu. 62. num. 2. e 64. num. 38.*, e questo è fuor di dubbio.

Epilogo. Habbiamo dunque visto che ne dagl'esami del Conte Giacomo, ne del Figlio, ne di Grondona, nè di Pansecco si puol ricauare vi fosse intelligenza ne trattato, ne offerta di disporre, ne far prouisione alcuna per l'ingresso de Nemici, mà solo per il tempo in cui non fossero più stati tali, che anzi da tutte le parti risulta il contrario.

Habbiam pur visto che dalla scrittura de progetti fatta dal Conte Giacomo, dalle di lui lettere relatiue à quella, dalle risposte riceuute si ricaua lo stesso, e che anche le lettere scritte si trà Monti e Grondona non ponno prendersi in altro significato.

Habbiam anche visto che l'interpretazioni arbitrarie, che gli hà voluto dar il Grondona sono contradittorie, affettate, non attendibili per l'implicanza, perche non era sua prouincia lo spiegare l'altrui lettere confuse ed enigmatiche.

L'eccezioni che patisce questo Prete, perche vario e contrario à sè stesso in tutti li suoi esami, perche creduto impunista, isperanzato di premio, perche autore di tutto questo maneggio, delatore ed impostore non richiedono maggior dimostrazione.

F.C. SOLDI 25

Libertà Repubblica Subalpina Eguaglianza

Nella Causa dello Stefano Magistrino Contro Giuseppe Ant.o Morucco

Propone l'Attore andar in credito verso il Convenuto di Lire 25

n.o 412. 1h. 6. per tanta calce somministratagli nel mese di 9mbre dello scorso anno 1800, e di ₶ 32. per fitti d'un quarto maturati dallo scorso Mese di Febraro sul Capitale Censo di ₶ 200. in ragione di ₶ 8. all'anno, e di ₶ 10. per Bolcogne fatte nello scorso anno 180 e di ₶ 6. 10: per denari impresatagli nello scorso mese d'apri e di ₶ 33. 9. 9. per tanti comestibili accreditatagli nel corrente anno che in tutto formano la somma di ₶ 107. 12. 3. epperciò fà istanza l'Attore condannarsi il Convenuto al pagamento della suddetta somma di ₶ 107. 12. 3. fra breve termine a pena d'esecuzione colle Spese e Testimoniali

Decreto

In contumaccia del convenuto Morucco Giuseppe ant.o della Comune di Mappano, quale sebbene personalmente citato per comparire in questa Statuta alle ore dieci antimeridiane, come da relazione in registro del giorno d'oggi autentica De Vecchj Cancelliere non è comparso nemo personam alium legitimum procuratorem ad hoc constitutum, e nonostante sia suonata e ribadita l'ora undecj di più chiamata in questa Udienza dell'attore magistrino si condanna il conv.o e contumace Morucco Giuseppe ant.o della suddetta Comune di Mappano al pagamento a favore dell'attore med.o della somma di Lire 107. 12. 3. di Milano cioè £. 25. 12. 6, ~~£. 33. per fitti d'un quarto maturati~~ per resto calce somministratagli nel mese di 9bre 1800. e £. 33. per fitti d'un quarto maturati dallo scorso mese di Febrajo resto sul capitale 200 di £. 200. e £. 10. per Bolcogne fatte nello scorso anno 1800 e £. 6. 10 per denari impresatagli ~~nello stesso~~ nello stesso mese d'aprile e £. 33. 9. 9. per tanti commestibili accreditatagli nel corrente anno formanti in tutto £. 107. 12. 3. da pagarsi dal pagamento fra il termine di giorni dieci dopo intimato il presente, e pena dell'esecuzione che sopra, mandando a chiunque richiesti ad eseguirlo.

Così detta in Caprie li 30. fiorile anno X. Repub.o / 21. Aprile 1802 V.S.

Tassa £. 2. 12. 6. di Milano — Stef.o — Debenedetti Cancelliere aggiunto.

Liberti Repubblica Cisalpina Equaglianza

R·C
SOLDI·2·

Nella Causa dello Stefano Magistrino contro il Frone Salana
Propone l'Attore andar in credito verso il Convenuto della somma di
lire cento dieci, soldi dodeci denari sei di Milano per prezzo di
calce somministrategli nel mese di Novembre nello scorso anno
N.° 411. 1800. e non essendosi mai curato di pagare la suddetta somma nonos
tante le replicate amichevoli instanze chiede perciò l'Attore
condannarsi il Convenuto al pagamento della suddetta somma frà
breve termine a pena dell'esecuzione colle spese; interpellando
intanto come s'interpella il detto Convenuto de ammettere o contes
dir voglia d'aver avuto, e ricevuto la suddetta Calce a pena di ver
pronuncia salva ragione delle prove per il caso di negativa, o non
qualificata risposta, e Testimoniali

n.5146

L'anno del Signore 1826. il giorno 2. di Aprile
in Borgomanero, alla presenza delli sottoscritti
testimonj.

Il sott.o Giacomo DeGaspari fu Filippo nato, e domi=
=ciliato nel luogo di Cureggio, Diocesi e Provincia=
=mente mi confessato, e si confessa sero, reale, e
legittimo debitore verso il Signore DeGaspari di lui
fratello pure nato, e domiciliato in Cureggio qui
presente, che stipula, ed accetta della somma di
lire trecento di Milano per altrettanti ricevute a
titolo di prestito pria d'ora in tante buone monete
d'oro, ed argento; che perciò previa rinuncia quivi
fatta, e che alla presente del non numerato denaro,
dalla speranza di futura numerazione, assistito
dal sottoscritto testimonio Notajo Gaspari dell'effetto
ed importanza di tali rinuncie in chiari termini ed
in lingua sua propria, si obbliga, e promette
restituire detta lire trecento di Milano al detto
Gaspare DeGaspari ad ogni di lui cenno, in tante
buone monete come sopra entro il giorno undeci
di Novembre prossimo venturo, colla corrispondente
a titolo d'interesse per tale mora d'una Boccata di
vino del migliore, che produrranno nelle prossime
vendemmie le vigne di detto Giacomo DeGaspari, e
stabili sotto detto territorio, per ogni maggior cautela

che venir ritardato la restituzione, e obbliga
corrispondere il legale interesse, ed a tutte le stesse
Giacomo Delgeppi si obbliga eseguire, rinunzia
ogni eccezione, contro il presente Foglio dannato, e
spese di giudizio, stragiudiziali, e contro obbligo,
e constituto precedente di detti beni presenti, e
futuri in forma fiscale, cauzionale, e preca-
=rie Cabreo, e confessa di come detto
fatto contenute unitamente alli testimonj

Att.= Giacomo Delgeppi
Galgaro Delgeppi
Not. Franco Ant.o Cappani testimonio
Giuseppe Zotti testimonio

Borgo li 20. 7bre 1815.

Pietro Antonio Giud. acciò C

Ese

In prima hypothesi quando animarum rector Lucretius sacra
in lethali in ministrus peccato gravate sacrilegia
menta sepe confitens reus est totiés peccati quotiés perpetrat
quotiés unica tali deplorabili Perse loquendo
ut constat tum ex scriptura tum ex sanctis Patribus Jus Canonicus tribunal Romano
ex scriptura levit 22. Omnis qui accesserit de stirpe vestra
ea que consecrata sunt .... in quo est immundicia persistit anima
Torino Ex hebr: 10 Deteriora supplicia qui filium Dei conculcaverit
caverit et sanguinem testamenti pollutum duxerit
et qui pena tanto gravis grave suppones peccatum Quanto ergo Deteriora
meretur supplicia qui filium Dei conculcaverit et sanguinem testamenti
pollutum duxerit ut ait Apostolus hebr: 10.
Ex S. Chrys.mo tract: 5. in Joann Ego Rio et omnes dicimus qui justos
portat esse tanti judicii ministros Sanctus Gregorius lib: 1. epist: 24.
necesse est ut mundet sit manus qui diluere sordes aquæ studet. Scripturæ
namque
Ex nostrum est mandatum qui scriptis vasa hominis Gregorius IX. cap: 10.
de cohabit clericorum declarat clericus quemlibet pro mortali
peccato esse suspensum
Hinc vitandæ Romanus pontifex V. clerus Sacerdos si sibi
sibi mortalis conscius, quod absit, et sacramentorum administrationes
non audeat accedere. Quia ecce sacramenta ab impuris
coinquinari non possunt .... impunetamen et indigne ea
ministrantes in eterne mortis reatu incurrunt
Ex ratione acta pr
Probatur ejus ratione qui secum non confert jam persona Christi
sit ut eo unus et totale agens, ac demum nemini ejus et sanguinem
dispensat ergo Lucretius aliqui graviter peccat qui vinum et diaboli manupilus
ex manu hic et hora prenare audet Non est fortium gravis
indecentia quod in sensus Christi hostis eunde in sacrario omnium
dignissima representare audeat? Non violatum sancta dei majestas
cur ei tam operationes sociis consequitur plus celeri?
dixi supra Perse loquendo qui Lucretius in ea facti specie a non
peccato excusari potest primo propter invincibilem ignorantiam
rantiam propter repentinam administrandi necessitatem que ita
ingruit ut dein spatium procurande contritionis non prandet
ut sacram ministrantes

ex cinis e duobus malis minus ex eligendus

ut omnes fere theologi doctores docuerint hanc necessitatem casum ho
nolunda suum peccato immunes non fore quia à peccato ex qui necessitate bene
limita distinctione circa hunc necessitatis casum immunes non fore Lucretius
a peccato si necessitate hanc peccandi potuisset vel debuisset
vel ut fere accidit in parochis quod non raro fere in parochis ecclesiae pastor qui
presumpsit gregi pervenire solet qui videlicet teneatur ut Lucretius

Quod dictum est de confidentes Lucretio sacramenta ab dicenda de ea ministrantes
de ministrante ex solo eucharistia potest ministrare quia in aliis sacramentis
eucharistia ipsa non confectio est simul ministratio ergo hysteris
referimur solum ad Lucretium eucharistiae ministrantes in quo peragendo
singulis vicibus graviter peccat ita communiter et probabilius ex textibus
supracitatis Secundo Hoc dispensatio est sacra et gravissimus
ministerium ad quod sancte administrandum Lucretius est specialiter
consecratus et specialem gratiam accipit Q. graviter irreverentiae
admittit in Christum sanctissimum ejus corpus dispensando et
venia communicando instar in gravi se gerit Christi hostes et
diaboli ministros Agitur fundamini qui fertis vasa domini sua
sic. uno quasi dominus

Cujusnam criminis reus sit Lucretius ob confectionem
Lucretius sumi
Sta peritior non videtur excuse a peccato dum confitetur et ministret sacramenta
dare tabernaculo Joga ordinarie illi enim gravi irreverentia ut ex statutis declaratis canonis
duris in quibus eius sub pena suspensionis ipso facto incurrenda prohibetur
Sed nobis sufficere debet quod declaravit sanctus in nostra diocesi nullatenus
Que nobis sit regula morum et lucerna pedibus nostris Ita
ait sancta synodus in parte 3a et capite primo de vita et
honestate clericorum sub numero 12. Cui vero contra huiusmodi
habitus usus indulgemus itineris causa aut hac urbe quia
versatur omnino tamen diximus sub gravissimis tabernaculis
a singulis adhiberi in sacrificio missae celebrandis ceteroquin omnibus altaribus
funestibus celebrandi
ex sub numero 17. a legitur qui eo ornatu ibidem interpositi dicti tabernaculi
ne conveniat ne emolumenti ex cujusque quod occasione
aliquius ecclesiae funestibus clericis pendatur quasi quae sint

Lucretius
Licet incerta di
Videtur ergo unusquisque ad Lucretium in sine tabula vestis sacramenta
continue et administrare nisi Rectus itaque est peccati mortalis obnoxius
Quem reus evadat gravi incidenti absque gravis culpa
inobedientia
+ Ergo sub gravi obligatione sancta synodus
gravis inobedientiae teneatur utique sacra peragere absque tabernaculi usu
reus igitur erit Lucretius sacramenta peragendo absque tabernaculi
maxime si periculum est hoc tali casu celebrare necessitatem fugiet
in expeditissimo
ut sanctus ex Lucretius cap. V. sub numero 11. et de sacrosancto missae sacrificio
dixi imperius Reus est Lucretius si ipse sacramenta confiteri et administrare
presumit quia si negaret gravis et intimus necessitas quae absque
culpa haberet tabernaculi usu si esset absque infamia periculo decidendi sine
baptismo aut adultissime sacramento Poenitentiae hoc exhortare tabernaculi
eius ex duobus malis minus est eligendus minus malum est
ministrare sacramenta sine tabernaculi quae illud non confessi
extreme indigenti cujus aeterna salus proxime periclitatur

+ Relata vero ad eucharistiae sacramentum confitendi si hoc fiat peregrinando
tabernaculi usu, simul suspensionis non effugiet utpote sanctus est in eadem synodo
Cap 3. numero 11. de sacrosancto sacrificio missae

minorum

Casus 8.us

Resp.o Ministri indigent vocem hanc quia certo et sine ambiguitate sumus
in peccato mortali versari alio quin deberet quisque omni conatu
et quique absque ulla administratione
casum non urgente nullo Cón. l. 13. Unde ut ab actu ministerii abstineam
neque tempore administrationis contritus ex indigis moraliter certis
hic
judicium vix nobis hic habeamus bonum et fidelis sacramentorum
dispensatores
administrationis presume re quemque ministrum debemus et non
tamen et gravater
est sufficiens dicere reliqui et gravater peccatum esse adhuc enim

R. Ministrum indigentem nostrum quia certo et sine ambiguitate sumus in peccato mortali versari
Et quique absque ulla administratione contritus ex indigis moraliter certis
non contritus indicium alioqui omnes deber quisque minister
et fidelis sacramentorum dispensator et quia caritas non urgens
mater Can l. 13. Unde ut ab actu ministerii abstineam
hic non suspicor communiter ut quisque minister gravater reliquis
adhuc enim sapienter presumendum, eumdem facere id quod ipse
ut deo reconciliarentur ad ministranda sacramenta sponte
presto sit Certe aut sum Thes in instanti homo divina gratia emendatus
Dicendum
His premissis Conclusio si certo indigis judicium probabiliter non autem
judicat Casu dum tempore administrationis in lethali quia constitutus
in administrandis peccatum tunc Bonifidius debet gravi
propter urgentem a Canonem
necessitate sacramenta petere neque sumere: Bonifidius gravi
recurrere debet
Quia a lethali quisque sacramenta petendo modo
ex
quo lege charitatis in Deum et proximum quisque te actum impedire
peccatum proximi quamvis potest saltem sine magni incommodo
Ergo nisi Bonifidius haberet gravem necessitatem
gravi peccatum committeret
qui peccatum in conferendo recipere
gravem alias
gravi peccatum committeret
Bonifidius
secunda pars si a Canone occasionem quando
Bonifidius
et moraliter
ejus
cur hoc facile impedire potest Bonifidius
Bonifidius
fidelibus Et quamvis Canonicus
absque ulla
absurdum a ministrum vel a sumptum penitus
Bonifidius
quia hanc malus Bonifidius non exigit
sacrilegium admittere
Dico absque gravi necessitate quisque gravi necessitate urgente et sine gravi
Bonifidio
de alius ministrum qui dignus sit reverentiae requisitis
Bonifidius
precepta confitendi aut sumendi Eucharistiam
Bonifidius Canonicus paschali tempore
Bonifidius Canonicus
tenetur non potest et accipiat sacramentum. Quia licet
nisi casu sacramentum a malo ministro expetere quia

Ordo ti legamus de administratio dolus intelligitur de ce
eucharistia quaqui administret in lethali gravitas culpa;
gravius in alijs sacramentis tamen in ea administratione fraudis pell
Vide probatur ex textibus supraciatis. Deinde hec dispensatio est gravissimus ministeri
quod sentit administrandus Lucretius in specialiter de convenientia
rehis aliqua 3a gravis irreverentia admittit in Christo Sanctissimo ejus
corpus dispensando et recipiendo communicando in statu ingratie se esse christ

Hisce premissis Bonfidius si certi indicijs, non autem probabilibus
solus ex quibus non suspicatur judicet Canicorum parochus tempore
administrationis in lethali esse constitutus debeque in ea administrandi
sacramenta sunne Bonfidius si inveniri posset vel alius minister
absque gravi incommodo possit tunc obligatus ejus ex
lege charitatis in deum et proximum quique teneatur impedire peccatum
proximi quamvis potest solet sine gravi sui damno si vero nullus
alius adsit et nullus alius inveniatur minister ex diligenti inquisitione
solus gravis necessitas ex gravis urgeat necessitas tunc potest a Canonicum Bonfidius
potest si velit sacramentum sacramentum petere
Bonfidius
ejusmodi dolus tunc si justus et gravis non habeat causas
si vero mortis ab alio digno ministro careat et justas gravis causas
seu recipiendi careat potest sine peccato a casibus sacramentum
casu dat si sine justa causa mortis peccandi et mortaliter cooperatur
ejus peccato cui hoc facile impedire posset non omissio ejus tunc mortale in
tunc si vero gravis urgeat causa quia invenitur alius dignus sacerdos
potest in hac circumstantia Confidens Bonfidius et petere ex sacris.
pias sacramenta ab illicas si sufficiens recentiam ita omnia
a malo ministro petere et petere quas illicas in simili casu mutuus
potest ut ignorare aut juramentum abeo qui non idola juratum sit
cui nunc petit nisi id quod Canonicus licite facere potest et cujus
petendi legitimas habeat causas

Confirmatum

Idem fatis Ego Infrascriptus Vbaldus Carolis Cecchi Cubbi Alexandrinus sincere in libro Baptizatorum eiusdem Carolis pagine me existentem reperiri extractam fol. n.° 218 ipsius Cancellarie Archivio adnotatio, prout iacet fideliter extracta et exemplata

Angela maria Catharina filia legitime et naturalis Dicti et Illustris Magnifici Jacobi de Arzonis ortta die vigesima octava Aprilis millesimi septingentesimi quinti quinti die sequenti à me Lucca Antonio Vbaldo Carolis baptizata; Compatres fuerunt Jacobus Antonius et Lucca Antonia maria filia Caroli maritus huius parochie

In quorum fidem Vbaldus Alexandrinus die 16. Junij 1705

Ego Archipresbyter Joseph Calcamuglia eius Cancellarius Carolis Vbaldus pro fidem

1451/50

Regula 5ª ex scriptis Rufiani extracta

Demonstratione censetur apponi demonstratio si dispo-
sitio duplici verborum clausula exprimatur vel si
dicatur: Lego aut dono Sempronio decem modios
Tritici qui mihi ex tali fundo tradantur. Vel
dono tales equos Francisco, atque ille tale ornatum
: tus habebit An quo dispositum genere, etiamsi
ex designatione fundo Tritici percipi nequeat aut
tale ornamentum inveniri non valeat, Tritici
exsolvere aut equi eo ornamento carente tradere
oportebit Lege quidam Digesti de legatis
Taxative autem qualitas presumimus adiecta, si
unica oratione ex uno verborum contextu dispo-
sitio peragatur, Veluti lego, aut dono decem modios
ex fructibus tali fundi aut equum tali nota insi-
gnitum in quo casu verus dispositus cessabit
si tali ex fundo fructus non percipiantur, aut
equus tali nota insignitus non reperiatur Lege
homen Digesti eodem titulo Hactamen qua
probeque interdum poterimus ad declarandas dispo-
sitionis vim et obligationes, omnimodas semitas
sepius asserre non poterimus. Circumstantie e

in causa esse possunt, aut de alia disponentis voluntate constet que instar legis haberi debet. Unde si quis equum C.S. Parisijs emptum donare se asseveret, aut tamen equum non habeat nisi amplius mediolanensem hunc plane donasse censebimus, si de hac ejus intentione alia dubitandi ratio non adsit.

Hic autem queritur an si quispiam res aliquas donaverit, legaverit vendiderit designata ejusdem quantitate que tamen major esse deprehendatur, nihilominus res tota donasse, legasse aut vendidisse censeatur.

Propositus casus ex precedenti regula 5ª dirimendus est. Si nempe asserta quantitas demonstrative designata fuerit, res tota sic demonstrata ut cumque major demonstratione designata posset reperiri, debebitur; si vero taxative, ea tantum quantitas contenta intelligitur quam disponens indicaverit. Porro demonstrative quantitas enuntiari intelligitur in hoc genere si disponens à re ipsa incipiat circa quam fit dispositio, veluti vendo, lego aut dono tale prædium, quod est decem jugerum: ovile quod est centum ovium. Debitum Titij quod est mille aureorum. Taxative econtra quantitas designata fisse presumitur cum dispositio à numero incipit vel mensura rei designate; veluti, vendo lego aut dono decem jugera talis prædij. Centum oves mei gregis; mille aureos quos debet Titius. Sed huic pariter indicio fidendum non erit quoties ut supra de alia disponentis mente constiterit.

post consecrationem
Quid si sacerdos sacrificans moriatur, et nullus
si alterius sive unius speciei
inveniatur sacerdos regnedi comm ut perficiat
sacrificium Corpus et sanguinem sumendo nisi post
multum tempus. Quid agere debet ille sacerdos
qui post multum tempus supervenit.

R. - Quod si tantum temporis intercedat ut non possit
dici quod continuatur ibi sacrificium tunc sacerdos
neguit illud sacrificium complere Si quaeras autem
post quale temporis morae adhuc moraliter dica-
tur continuari posse sacrificium, communiter aspe-
runt post elapsa una tantum circiter ora
Quare si post elapsa circiter ora nullus reperia-
tur sacerdos sacrificium relinquendum est
imperfectum, et species consecratae conservande
sunt ut in alia missa sumantur

Sunt autem alij casus in quibus licet
missa incepta relinquere aut saltem interrumpere
Licet relinquere 1.° immo teneatur si sacerdos memi-
nit se vel jejunum non esse vel suspensum vel
irregulare Si mundus facta sit consecratio
et recedere possit ab altari absque scandalo
2.° Cum excommunicatus vitandus qui nec ad horta-
tionem cedit nec propelli potest vult sacrificio
interesse
3.° Si violatur Ecclesia et missa est ante canonem Tunc
enim dimittit missa jubens urbem nisi possit ibi
Ecclesia reconciliari quod ab ipso celebrante statim
fieri potest si tantum sit benedicta
4.° Cum interdictum Ecclesia et tunc recedendum est
ab altari si mundus facta sit consecratio aut
ut alijs placet canon inceptus
5.° Cum sacerdos sacrum sine periculo mortis aut gravis
mali prosequi non potest puta qui immineret
hostium incursus, alluvionis periculum aut vinum

ANB 145/51

et tunc in cepto etiã canone cessat et consecratione peracta debet dimitti missa ne exponatur sacramentum. Facta vero consecratione nec debet sumere sacerdos hostiã quin sumpserit nec sumere et fingere tñ hisce predictis casibus non licet recedere sed quandoque tenemur relinquere missã Nunc vero videamus quando licet missã interrumpere

Licet missã interrumpere 1º Si moribundus baptismo nõ penitentiã indigeat 2º Si infirmo qui cetera sacramenta recipere non potuit administranda sit extrema unctio Sed juxta Benedictum 14. debet poni aliquis ut custodiatur sacramentum 3º Si Episcopus sit collaturus ordines Parochus sacras habiturus conciones aut Ecclesie dicta promulgaturus, Superior vota religionis excepturus

4º Si nomini ad nece violenter positus succurendus sit

5º Si urgeat exhonerandi alvi necessitas prout docet Silvius

Anille qui absque Legitima causa aut dispensatione alibi celebrat contra Testatoris voluntatem tenetur iterum in eod altari aut loco celebrare

Affirmant Tagnanus Lambovius, Portas aliique ad aliqua restitutionẽ teneri ut compenset sacrificia alibi facta. Non potest quis possidere beneficij bona nisi subijs conditionibus, sub quibus illis collata sunt. Potissimum quia aliquando tenuis dependunt pietates tantum voluntate. Negant tamen probabiliter Delugo Suarez aliique, nisi quis forte vel majus receperit stipendium ut longius iret hunc illud plures videntur nescire quia tale incommodum propter quod aliquid plus datum non restituitur

Si vero aliquid plus tradetur fuit ut celebrat in altari privilegiato. Historia ratio est ne quia non privavit fundatores fructu sacrificij alleguntur perdidit fundator. Sic quia, sicut debitor qui non solvit pecunia creditori in loco debito sed alibi, non tenetur ad restitutionẽ nisi quatenus creditor non fuisse satisfactum in loco debito ita a pari; Sic denique quia sicus his qui ratione beneficij tenetur singulis annis certas quasdã missas celebrare, esto quod graviter peccaverit eas hoc anno omittendo; Nihilominus si anno sequenti supplear missas hoc anno omissas non tenetur numero plures missa celebrare ad restitutionẽ fructus cur solvat debitus adequatus; Sta similiter a pari.

Quid si sacerdos celebrare non possit propter aliquod impedimentum in loco presto vel quia violatus sit vel qui claves deperdit vel aliud simile impedimentum

Resp. celebrare debene alibi 1º quia legitime presumimus fundatores intendisse id quod sibi utilius erat: Vitium autem est missa alicubi quam nullibi celebrata 2º Quia in capitulo 3º de testamentis precipit Gregorius ut monasterium quod in loco per testatorem designato constructi negligit alibi edificetur Ergo a pari. Si vero dubium sit maxima pars Ecclesiæ Interrogandus est Episcopus cujus est defunctorum voluntates interpretari.

Quid vero si celebrandi impedimentum proveniret
ab interdicto vel cessatione à divinis

Resp. Curandum est ut alibi missæ supplentur
vel saltem post interdicti cessationem

Circa tempus missæ certi diebus esse
variari possunt circa E.g. festa si ea celebrare
liceat quæ feriæ &c affixæ

R. Vel hoc temporis determinatæ sine missa
vio [illegible] ut si nihil aliud intenderit fonda
qui [illegible] aut tot in hebdomada prose ipse cele-
brentur. Vel ex causa pia facta est ut Xti
passionis feriæ 6ta et designata Sabbato spec-
liter honorari voluerit Si primus desta
fidelium assistentiæ, non videtur reus qui des
dicti subsistit Si 2.us noveris immunis à
culpa, non tamen, ait Lugo facile poteris
mortaliter peccare cum materia sit ex se
parva præsume si causa, vel non multus
frequenter id fiat.

Hinc colligo cum qui missas 13. in mense celebrare
tenetur, posse aliquando 30. minui quindi ad
pro hoc mense et 13. pro futuro celebrare. Notavis
quidem si fundator id unum intenderit ut tot missæ in
honore dei aut sui ipsius regulæ celebrentur. Si
quidem anticipata debitis solutio non nocet sed proderit
creditori: Non poteris vero si id vel in sacelli
detrimentum cedat, vel in communitatis præjudicium
Quid si obligatus quis sacerdos omnibus 6tis feriis et tot horarum
compensare omissiones necessario evenire debet in die
R. si ad longum tempus impositæ fuerint missæ vel non
si per plures annos tunc non habetur provenia omissionis ne
quia fundator non alias exigit celebrationes quam quæ in
Occidens permissæ est
Si vero ad breve tempus videtur tunc peccavit, et tenetur